Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

RACCOLTA

DEI REGOLAMENTI CIVILI, PENALI E DI COMMERCIO

Già in vigore nelle Provincie

DELLE ROMAGNE, DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA

REGOLAMENTO

SUI

DELITTI E SULLE PENE

del 20 settembre 1832

CON

CONFRONTI E NOTE TESTUALI

N. I.

BOLOGNA 1862

Tipografia di Giuseppe Vitali alle Scienze

Piazza S. Martino N. 1470.

Digitized by Google

BIBLIOTECA
DI STORIA MODERNA
E CONTEMPORANEA

21
18 E
37

Digitized by Google

13495

REGOLAMENTO

SUI

DELITTI E SULLE PENE

del 20 Settembre 1832

GIÀ IN VIGORE NELLE PROVINCIE

DELLE ROMAGNE, DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA

CON APPENDICE

E

con note e confronti testuali

DELL'AVV. PETRONIO MAGRI

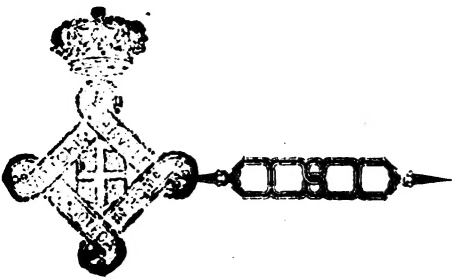

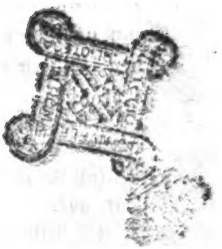

BOLOGNA
TIPI DI GIUSEPPE VITALI, ALLE SCIENZE
1862

Digitized by Google

AVVISO

Questo Regolamento Penale del 20 settembre 1852 fu posto in attività in tutto lo Stato Pontificio col 1. novembre di detto anno (*a*); cessò poi di essere in vigore nelle provincie di Bologna, di Ferrara, di Forlì e di Ravenna col 1. maggio 1860 in forza del Decreto del Governatore dell'Emilia del 27 dicembre 1859 (serie n. 78), il quale chiamò in vigore in dette provincie il Codice Penale del Regno portato dal Reale Decreto 20 novembre 1859, il che venne confermato colla Legge 20 maggio 1860 n. 4097. (*b*)

Nelle provincie dell'Umbria questo Regolamento cessò poi di essere in vigore col 1. gennaio 1861 in forza dei decreti del Commissario Straordinario di dette provincie in data del 5 novembre e 23 dicembre 1860 (*c*), essendo pure ivi stato chiamato in vigore il citato Codice Penale.

Nelle provincie delle Marche questo Regolamento doveva pur cessare d'essere in vigore col 1. gennaio 1861, ed esservi sostituito detto Codice Penale, come da decreto 31 ottobre 1860 del Commissario Straordinario di dette provincie, ma con posteriore decreto dello stesso Commissario del 22 dicembre 1860 fu prorogata l'attivazione di detto Codice Penale al 1. febbraio 1861. (*d*)

(*a*) V. Il Paragrafo secondo dell' Editto premesso al Regolamento e l'art. 367.

(*b*) Detto Decreto si trova nella nostra Raccolta delle Leggi transitorie N. 1. pag. 3.

(*c*) Atti ufficiali per le provincie dell' Umbria Vol. 1. n. 121 p. 473 — Vol. 2. n. 278 p. 1173, e nella suddetta Raccolta delle Leggi Transitorie N. 7 e 21.

(*d*) Racc. Uffic. degli Atti delle Provincie delle Marche n. 224 p. 300 Parte 1., e n. 590 p. 94 Parte 2., e nella Racc. delle Leggi Transitorie N. 3 e 22.

Digitized by Google

EDITTO

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI Diacono di San Cesareo della Santità di Nostro Signore PAPA GREGORIO XVI Segretario di Stato.

Per espresso comando della Santità di Nostro Signore il Regolamento che pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome è diretto alla repressione dei delitti col mezzo di corrispondenti pene stabilite su basi fisse ed applicabili nei respettivi casi dai Giudici e Tribunali della Capitale e dello Stato, seguendo le norme del precedente Regolamento Organico e di Procedura Criminale dei 5 novembre 1831 già in piena attività sino dal primo gennaio dell' anno corrente. (*a*)

Il presente Regolamento pubblicato ed affisso nei soliti luoghi della Capitale, e nelle Città e luoghi di residenza dei Legati, Delegati e Governatori, acquista forza di legge col giorno primo del futuro novembre, e le disposizioni del medesimo vengono surrogate ai Bandi generali, Editti ed altre disposizioni attualmente vigenti sui delitti e sulle pene. — V. Art. 367 di questo Regolamento.

(*a*) Detto Regolamento sarà presto pubblicato insieme coll'Appendice che porta le norme di procedura per le Curie Ecclesiastiche, e con altre leggi ad esso relative.

Digitized by Google

Pei *delitti* accaduti in tempo anteriore all' attivazione di questo Regolamento sarà applicata la pena più mite frà le precedenti leggi, e quelle che gli vengono sostituite. — V. Art. 368.

Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di discipline strettamente locali, rimangono conservate nelle loro sanzioni, ad eccezione dei casi espressamente compresi nel presente Regolamento. — V. Art. 6, 367.

Derogando pertanto il Santo Padre ad ogni legge o consuetudine osservata sui delitti e sulle pene, ordina la piena esecuzione delle presenti sanzioni, come se fossero state ad ognuno personalmente intimate.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

SUI DELITTI E SULLE PENE (a)

LIBRO I.

DEI DELITTI E DELLE PENE IN GENERE

TITOLO I.

Delle Leggi Criminali in generale.

(V. Disposizioni generali, art. 1 al 12 del Codice Penale del Regno del 20 novembre 1859 attualmente in vigore.)

Art. 1. Le presenti Leggi obbligano tutti gli abitanti dello Stato Pontificio, mediatamente o immediatamente soggetti alla Santa Sede. — V. Art. 5, 71 di questo Regolamento. (b)

2. Non dispensa dalla pena nè la condizione, nè il sesso. — 26, 27.

3. Il forastiero, che ha dimorato nello Stato per due mesi continui, o per tre mesi interpolatamente, è soggetto alle prescrizioni di questo Regolamento. — 4, 5.

(a) Quando questo Regolamento andasse in vigore negli Stati Pontificii; e quando in alcune provincie cessasse di esserlo, si vegga l'Avviso al lettore.

(b) I NUMERI che si trovano dopo ogni articolo, *senza altra indicazione*, richiamano gli articoli di questo stesso Regolamento. -- I NUMERI poi posti fra PARENTESI indicano gli articoli del Codice Penale del Regno attualmente in vigore.

Digitized by Google

4. Il forestiero che non abbia nello Stato la dimora voluta dalla Legge, commettendo un'azione non riguardata come delitto nel suo paese, è rimesso al Magistrato di Polizia.—1, 3, 5.

5. Commettendo un'azione, che anche nel suo paese sia riguardata delittuosa, egli è punito colla pena più mite delle due Legislazioni. — 3, 4, (v. art. 6 del Cod. Penale del Regno). (*a*)

6. Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica Amministrazione, o negli oggetti di disciplina strettamente locali, rimangono conservate colle rispettive sanzioni. — 367, (12).

7. Per i Tribunali ecclesiastici, e per i delitti di loro competenza, sia per le persone, sia per la materia, restano nel loro vigore le Leggi Canoniche. (*b, c*)

8. Le disposizioni del presente Regolamento sono comuni anche ai Militari, salvo i Regolamenti cui vanno particolarmente soggetti come Militari. (*d*) — (12).

TITOLO II.

Del delitto tentato, ossia del conato.

(*Del tentativo di crimine o delitto, art.* 96 *al* 101 *del Cod. Penale.*)

Art. 9. Il conato giunto all'atto più vicino all'esecuzione, sospeso da circostanze fortuite, indipendenti dalla volontà dell'agente, come conato prossimo, è punito con un grado minore della pena prescritta pel delitto consumato. — 125, (97).

10. Il conato che non ebbe effetto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente, manifestato con atti che ne esigano degli altri per consumarlo, come conato più o

---

(*a*) Si vegga la nota (*b*) a pag. 5.

(*b, c*) Si vegga il Regolamento Organico e di Procedura Criminale del 5 novembre 1831, non che l'Appendice a detto Regolamento per norma delle Curie Ecclesiastiche, ecc.

(*d*) Regolamento di Giustizia Criminale e disciplinare militare del 1. aprile 1842 che si trova nella Racc. delle Leggi Pontificie al N. 23 p. 77.

Digitized by Google

meno remoto secondo le circostanze, è punito con due o tre gradi meno del delitto consumato. — (98).

11. Il conato interrotto dalla volontà del colpevole per cagione del di lui pentimento, è punito con detenzione da un mese ad un anno. — (101).

12. La legge determina i casi particolari, nei quali al conato si applica la pena ordinaria del delitto consumato. — 83, 88 s., 89, 90, (100).

TITOLO III.

Della correità e complicità nei delitti. (a)

(Degli agenti principali e dei complici, art. 102 al 105 del Cod. Pen.)

Art. 13. I correi e complici di un delitto, il dolo dei quali nel concepirlo, eseguirlo, e consumarlo si è manifestato minore di quello dell'agente principale, sono puniti da uno ai tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti principali. — 16, 361, (104).

14. Le qualità personali, per le quali o si toglie o si diminuisce la pena di uno degli agenti principali, o dei correi o complici, non sono calcolate per la esclusione o diminuzione della pena, riguardo agli altri imputati del medesimo delitto. — (105).

15. Le circostanze aggravanti il delitto sono a carico di tutti gl'imputati che n'ebbero notizia nel tempo dell'azione criminosa.

16. Tanto gli agenti principali, quanto i correi ed i complici, sono obbligati in solido a risarcire i danni cagionati col loro delitto agli offesi, o ai loro eredi. Sono inoltre tenuti in solido al pagamento delle spese processuali, ed al rimborso verso lo Stato per gli alimenti loro sammministrati nel tempo della carcerazione. — 13, (75).

(a) Dell' estinzione dei delitti e delle pene, art. 36 e seg.

Digitized by Google

TITOLO IV.

Del concorso di più delitti commessi da un reo, e dei recidivi.

(Dei rei di più reati, art. 106 al 117 — Dei recidivi, art. 118 al 130 del Cod. Penale).

Art. 17. Quando in un'azione concorre più di un delitto si applica la pena propria di ciascuno di essi. — (1, 106 s.)

18. Chiunque dopo aver commesso un delitto ne commettesse altri, o della stessa specie, o di specie diversa, senza essere stato processato, o condannato legalmente pel precedente o precedenti, si rende colpevole di reiterazione, e perciò debb'essere sottoposto alle pene dalle leggi prescritte per tutti i delitti commessi. — 21, 22, (107, 109).

19. Che se le pene che il delinquente deve espiare fossero temporanee, il massimo della pena non eccederà il periodo di anni venti di galera. — (107, 109).

20. Quando però uno o più delitti importassero per loro stessi la pena dei venti anni, il colpevole è sottoposto all'aumento di altri cinque anni. — (108).

21. Chi dopo espiata la pena di un delitto ne commette uno nuovo, e della stessa specie, è recidivo, e come tale è punito coll'aumento di un grado della pena corrispondente al delitto. — 18, (118).

22. Colla stessa regola si procede nel caso di ulteriori recidive; ove però l'ultimo delitto esaurisse il massimo della pena temporanea, o importasse la galera in vita, il recidivo è sottoposto alla stretta custodia. — 18, 21, (119).

23. Ove le pene d'applicarsi e cumularsi fossero diverse nella loro specie, dovrà prima espiarsi la più grave, e in seguito le minori. — (76, 119).

Digitized by Google

TITOLO V.

Delle circostanze che aggravano i delitti.

(Dette circostanze nel Cod. Penale sono ordinariamente contemplate nei rispettivi titoli risguardanti ciascun reato.)

Art. 24. Le circostanze specialmente aggravanti il fatto criminoso, sono: — 84, 338

§ 1. la niuna causa impellente al delitto, o una causa non atta per se stessa a muovere l' impeto degli affetti;

§ 2. la maggior riflessione, colla quale si determina la volontà ad agire;

§ 3. il maggiore risultato del danno o pubblico o privato che derivò dal delitto;

§ 4. l'uso dei mezzi più facili a consumare il delitto, e più difficili ad evitarsi, e l'uso di quelli che sono più violenti;

§ 5. l'abuso di autorità o di potere, e la principal direzione di un delitto commesso da più persone;

§ 6. la simulazione del nome o dell'ordine del Magistrato o della pubblica forza, e la simulazione degli ordini superiori per facilitare i mezzi all'esecuzione del delitto;

§ 7. la esecuzione del delitto in tempo di notte, o di incendio, o di rovina, o di naufragio, o di terremoto, come pure nelle carceri o nei luoghi di pena.

25. Le circostanze aggravanti sottopongono il delinquente ad una maggior pena nella latitudine del grado determinato dalla legge alla specie del delitto.

TITOLO VI.

Delle circostanze escludenti, ed attenuanti il delitto.

(Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sull'applicazione e durata della pena, art. 87 al 97. — Delle circostanze attenuanti nei crimini, nei delitti e nelle contravvenzioni, art. 682 al 684 del Codice Penale.)

Art. 26. Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed ommissioni contrarie alla legge. — (94)

Digitized by Google

§ 1. se seguirono nello stato di pazzìa saltuaria nel tempo dell'alienazione di mente, e nel tempo di pazzìa continua;

§ 2. se nell'azione concorse un errore sostanziale, che non lasci luogo a riconoscere nell'azione un delitto;

§ 3. se l'azione fu conseguenza di un'assoluta necessità;

§ 4. se l'azione fu l'effetto dell'accidente o del caso, cosicchè l'autore non potesse prevedere, nè conoscere le circostanze, ed il fine della sua azione.

27. La minorità del reo dà luogo all'applicazione della pena nella misura seguente. — (88, 89)

§ 1. se il reo è maggiore di anni dieci, e minore di anni quindici, è punito colla detenzione per un tempo non minore di due mesi nè maggiore di tre anni;

§ 2. se il reo è maggiore di anni quiudici, e minore di anni diciotto, è punito con detenzione temporanea minore di due gradi rispetto alla pena dovuta al delitto;

§ 3. se è maggiore di anni diciotto, e minore di venti, è punito colla pena minore di un grado.

28. Questa pena viene espiata nella Casa Correzionale fino agli anni venti, i quali compiti, sarà trasferito in un luogo di detenzione fino alla totale espiazione. — (98, 89)

29. La carcerazione che eccede tre mesi deve essere considerata per comprenderla nella durata della pena, qualora si tratta di pena temporanea.

30. La donna, che abbia commesso delitto punibile colla galera, è condannata ai lavori forzati nel luogo di reclusione. Se poi fosse condannata a morte, e si scoprisse incinta, l'esecuzione della sentenza viene protratta al tempo in cui essa avrà partorito. — (68)

31. Chiunque si renda colpevole di delitto punibile colla galera, o coi lavori pubblici con ferri, oltre l'età degli anni settanta, o che pervenga a tal'età mentre sta espiando la pena, è sottoposto ai lavori pcoprii allo stato fisico della sua età nel recinto della casa di condanna, e gli verranno allegeriti i ferri. — (69)

Digitized by Google

32. Non sarà condannato alla pena di morte chiunque nell'atto del giudizio abbia compiti gli anni settanta.

TITOLO VII.

Dei delitti commessi dai condannati nel tempo della espiazione della pena. (a)

Art. 33. I condannati alla galera perpetua, che durante l'espiazione della pena, o fuggiti dopo la condanna, commettessero un nuovo delitto, al quale sia imposta la pena anzidetta, saranno puniti colla stretta custodia. — (120)

34. Se i condannati come sopra commettono delitto importante pena temporanea qualunque, sono puniti colla stretta custodia pel tempo che importa la nuova condanna. — (120)

35. I condannati a pena temporanea, che commettono altro delitto, sono puniti colla pena ordinaria prescritta per questo delitto cumulata colla precedente, in modo però che ambedue non eccedano i venticinque anni di galera. — 38, (123)

TITOLO VIII.

Della estinzione dei delitti, e delle pene.

(Dell' estinzione dei reati e delle pene, art. 131 al 151 Cod. Penale)

Art. 36. Il delitto e la pena si estinguono: — (151)

§ 1. colla morte del reo, — 37

§ 2. colla espiazione della pena, — 50

§ 3. colla prescrizione nei casi determinati dalla legge, — 39 al 49

§ 4. colla grazia del Sovrano. — 49 e la nota.

(a) Si vegga il Regolamento del Cardinale Lante sui condannati alle galere ed opere pubbliche che riguarda principalmente la punizione dei delitti commessi dai servi di pena durante il tempo dell'espiazione della condanna che è portato dalla Notificazione 10 novembre 1840. v. Racc. Leggi Pontific. n. 65 p. 286.

Digitized by Google

37. La estinzione del delitto per la morte del reo ha effetto soltanto riguardo alla di lui persona, in qualunque tempo essa avvenga. — 36 1. (152).

38. È sempre efficace l'azione civile per la riparazione del danno cui diede causa il delitto, la quale si può intentare ed esercitare sui beni, o contro gli eredi del delinquente defunto. — v. Regol. Proc. Penale del 1831 art. 3, 4 e seg. (133)

39. La prescrizione dell'azione criminale per i delitti che sono puniti colla morte, o colla galera in vita, è di trent'anni. — 36 3. (137).

40. Nei delitti che sono puniti colla galera dai cinque ai venti anni, la prescrizione è di dieci. — 36 3. (138).

41. Nei delitti che sono puniti coll'opera pubblica, la prescrizione è di cinque anni. — 36 3. (138).

42. L'azione di stupro, e di adulterio, è prescritta col lasso di anni cinque. — 36 3. (138, 140).

43. Tutti gli altri delitti puniti con le altre specie di pena sono prescritti con tre anni. (a) — 36 3. (139, 141).

44. La prescrizione decorre dal giorno del commesso delitto, e per delitti continuati dall'ultimo atto delittuoso. — 36 3. (137, 139, 140, 141, 143).

45. Qualunque atto di processo giudiziale interrompe il corso della prescrizione, la quale incomincia di nuovo da quest'atto. — (137, 139, 140, 141).

46. La sentenza anche contumaciale impedisce la prescrizione. — 36 3. (137, 140, 141).

47. La prescrizione non ha mai luogo nei delitti contemplati nel Lib. II. Tit. I. II (v. art. 73, 83). — (137).

48. Quando l'azione criminale non possa esperimentarsi che dopo il definitivo giudizio della causa civile, la prescrizione decorre da questo tempo. — 36 3. (145).

(a) Il delitto incorso *per danni dati studiosi* e *manuali* commessi per avidità di lucro ed interesse, si prescrivono con tre anni, v. art. 3 dell'Ord. Circol. 10 novembre 1840 Racc. Leg. Pontific. n. 63. p. 283. v. Append. N. 5.

Digitized by Google

49. Il rescritto di grazia non toglie gli effetti della recidiva, e lascia l'azione civile per la riparazione del danno. (a) — 36 4., (150).

TITOLO IX.

Delle pene in generale. (b)

(Delle pene criminali, art. 13 al 25 — Pene correzionali, 26 al 34 — Pene di polizia, 35 al 37 — Pene accessorie, 38 al 51 Cod. Pen.)

50. Le pene legali sono: — 5, (13).

§ 1. la morte semplice, o di speciale esemplarità, (c) — 53, 55, 70, 76, 80, 83, 84.

§ 2. la galera perpetua, (d) — 57.

§ 3. la galera a tempo, — 58.

§ 4. l'opera pubblica, — 63.

§ 5. l'esilio, — 64 e la nota.

§ 6. la detenzione, o reclusione, — 65.

§ 7. la multa, — 54, 67.

(a) Al sovrano soltanto è riservato il diritto di accordare grazia, diminuzione e commutazione di pena, v. art. 739 e seg. del Regol. Proced. Criminale del 1831.

(b) Come si estinguono i delitti e le pene, 36 e seg.

(c) I reati importanti pena di morte saranno puniti con un grado di minorazione; se commessi in istato di ubriachezza abituale, se non abituale con la diminuzione uno a tre gradi vedi articolo 3 del Decreto del Governatore dell'Emilia del 31 agosto 1859. Appendice a questo Regolamento N. I.

(d) 1 Un impiegato s'intende destituito se viene condannato dai tribunali per delitti che importino la pena della galera, dell'opera pubblica, come pure se viene condannato a pene anche inferiori in forza degli articoli 94, 95, 105, 113, 115, 131, 136, 257, 161, 163, 165, 191, 301, 302, 331, 336, 357, 358 di questo Regolamento.

2 La processura per titolo criminale susseguita da un mandato di arresto importa *ipso jure* la sospensione dall'esercizio di procuratore. *(Dispac. 16 febbraio 1850 Racc. Leg. Pont. n. 15. p. 119).*

Digitized by Google

§ 8. la privazione, e l'interdizione dall'esercizio dei pubblici impieghi, e dei diritti civili. — 68, 69. (v. nota p. 13).

51. Il padre non è tenuto per le pene che o in beni, o in denaro siano inflitte al figlio, il di cui peculio soltanto rimane obbligato. — 50, 7. (79).

52. La pena pecuniaria pronunciata con sentenza, e non espiata dal condannato, è soddisfatta dai di lui eredi. — 50, 1. (34, 37).

53. La pena di morte semplice si eseguisce colla decapitazione. — 50, 1., 55. (14).

54. Quando la pena di morte si pronuncia da una Commissione, o Consiglio Militare, si eseguisce colla fucilazione. — 50, 1.

55. La pena di morte di speciale esemplarità si eseguisce colla fucilazione alle spalle. (a) — 50 1. (14).

56. Potranno i Tribunali in alcuni casi ordinare che l'esecuzione della sentenza capitale si faccia nel luogo del commesso delitto, o in luogo prossimo al medesimo. — (14).

57. La condanna alla galera perpetua importa la morte civile del condannato. Nei casi determinati dalla legge può esigere la stretta custodia. — 50 2. (20).

58. La galera a tempo si applica nella latitudine dei seguenti tre gradi, cioè dai cinque ai dieci anni, dai dieci ai quindici, e dai quindici ai venti. — 50 3. (53).

59. In ogni grado potranno i Giudici, secondo le circostanze fare uso della rispettiva latitudine che crederanno giusta da un anno all'altro, nello spazio degli anni, che è contenuto nel grado. — 65, (60).

(a) La pena di morte *esemplare* non si eseguiva più colla fucilazione alle spalle giusta il prescritto dall'art. 55, ma sibbene colla decapitazione, come quella della morte semplice, a cui appartiene il precedente art. 53. All' oggetto poi di distinguerla dalla detta morte semplice, e di conservare l'esemplarità, la tronca testa del condannato doveva tenersi per qualche ora esposta alla pubblica vista sul palco della giustizia (*Dispac.* 20 *maggio* 1837. *n.* 34 *pag.* 119. *Rac. Leg. Pont.*)

Digitized by Google

60. E così pure avranno la medesima facoltà nei casi di aumento di uno o più gradi prescritti dalla legge. — 65 (60).

61. In linea di diminuzione può discendersi dal primo grado della galera all'altro dell'opera pubblica, e così da quello dell'opera pubblica a quello della detenzione. — 65 (82).

62. In linea di aumento dalla detenzione si può ascendere all'opera pubblica, ed occorrendo alla galera; ma della galera temporanea non si può giungere alla perpetua, senza espressa determinazione di legge. — 65, (84).

63. L'opera pubblica ha due gradi, cioè da uno ai tre, dai tre ai cinque anni. — 50 4., 65, (54).

64. L'esilio da tutto lo Stato si eseguisce contro i forastieri delinquenti, i quali sono accompagnati dalla forza pubblica al confine dello Stato, ed ivi loro s'intima di nuovo l'esilio, e la pena in caso di contravvenzione. Questa pena sarà di sei mesi di detenzione, e della multa di scudi duecento. Nel caso di recidiva, la pena sarà di un anno di opera, espiata la quale, sarà rinnovato l'esilio — 50 5., 65, (8, 439).

65. La durata della detenzione è determinata nel primo grado da un mese ad un'anno, e nel secondo grado da un'anno a tre. In questa pena può aver luogo la latitudine nel primo grado di mese in mese, e nel secondo grado l'altra di cui si parla negli articoli 59 e seguenti. — 50 6., (56).

66. Nelle pene temporanee l'anno è naturale, cioè di dodici mesi. (70)

67. Se il condannato a pagare una multa determinata dalla legge manchi di mezzi a soddisfarla, si commuta colla detenzione per tanti giorni, quanti sono gli scudi della multa inflitta, da non eccedere però mai la durata di un anno. Anche nella condanna di una multa ha luogo la medesima latitudine di cui si parla nei precedenti articoli. — 50 7., (64, 67).

68. L'interdizione dai pubblici impieghi è perpetua, o temporanea. — 50 8., (19, 31).

69. L'interdizione dall'esercizio dei diritti civili toglie al condannato uno o più dei seguenti diritti: — 50 8., (19, 31).

§ 1. di voto, o di elezione nei Consigli Comunali, e Provinciali;

Digitized by Google

§ 2. di eliggibilità a funzioni, o impieghi pubblici;

§ 3. di accedere in alcuni luoghi;

§ 4. di far testimonianza in giudizio;

§ 5. di essere assunto come perito;

§ 6. di ottenere il permesso di portare le armi;

§ 7. di essere tutore, curatore ed amministratore degli altrui beni;

§ 8. d'intervenire come congiunto nei contratti delle donne, minori, e pupilli.

70. L'ultimo supplizio non può mai essere aumento di pena. — 50 1., (84).

71. Se un suddito pontificio commetterà in estero Stato un delitto contro l'altrui persona o proprietà, per cui non sia stato ivi giudicato, ritornando nei Dominii Pontificii sarà giudicato colle norme degli altri, applicandogli però la legge più mite fra lo due Legislazioni. — 1, 72, (6).

72. Il suddito che in estero territorio abbia attentato contro la sicurezza e la pubblica tranquillità dello Stato Pontificio, sarà trattato e punito, allorchè rientra nel medesimo, colle leggi e pene contenute nel presente Regolamento. — 71, (5).

LIBRO II.

DEI DELITTI IN ISPECIE E DELLA LORO PUNIZIONE *(a)*

TITOLO I.

De' delitti che hanno relazione alla Religione, ed ai suoi Ministri. — 47, 82.

(Dei reati contro la religione dello Stato e gli altri, culti, 183 al 189 Cod. Pen.)

73. La bestemmia e qualunque ingiuria proferita all'altrui presenza contro il Santissimo Nome di Dio, o della Beatissima

Digitized by Google

Vergine, o de' Santi, è punita coll' opera pubblica da uno ai tre anni. — (185).

74. La violenta perturbazione dei Divini Misteri, nell'atto che sono celebrati nelle Chiese, è punita con la galera dai quindici ai venti anni. — 76, (183).

75. La profanazione delle sacre funzioni, e cerimonie religiose nelle Chiese, o fuori di esse, è punita con la galera dai cinque anni ai dieci. — 76, (185).

76. Se ai delitti considerati nei due articoli precedenti si aggiunge la percossa, o il ferimento di alcuno de' Sagri Ministri intenti all' esercizio delle sagre funzioni, oltre la pena sopra imposta, si aggiunge la pena del ferimento qualificato, ed in caso di omicidio la pena sarà la morte di esemplarità. — (187).

77. Le offese fatte alle persone costituite negli ordini sagri fuori dell' esercizio delle sagre funzioni sono punite con un grado di più della pena stabilita al delitto. — (187).

78. Chi dentro le Chiese, loro vestiboli, o sagrestie dolosamente distrugge vasi sagri, o sagre immagini, oppure le infrange, è punito colla galera dai dieci ai quindici anni. — (184).

79. Se fuori degli indicati luoghi, ma in luogo pubblico, commette lo stesso delitto, è punito colla galera dai cinque ai dieci anni. — (184).

80. Chi ruba la sagra Pisside, o l' Ostensorio colle Ostie consagrate, disperdendole, è punito colla morte di esemplarità. — 55, (184, 611).

81. Qualunque delitto commesso nelle Chiese include una circostanza aggravante per assoggettarne il delinquente al massimo del grado della pena stabilita al delitto. — 24, (189).

82. La cognizione e punizione dei delitti contro la Religione appartiene ai Tribunali Ecclesiastici. — v. N. I dell'Appendice al Regol. di Procedura Penale 1831.

Digitized by Google

TITOLO II.

Dei delitti di lesa Maestà. (a)

(Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato, 153-168 — Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato, 169-178 Cod. Pen.)

83. L'attentato alla vita del Sovrano, ancorchè non segua l'effetto, è punito colla morte di esemplarità. — 12, 50 1., 85, (153).

84. Sono puniti colla morte di esemplarità coloro che promuovono, o sostengono la sedizione, o insurrezione contro il Sovrano e il Governo, con arruolamento d'uomini, raccolta d'armi e munizioni, divulgazioni di stampe, o scritti eccitanti alla ribellione. — 85, (177, 468).

85. Il condannato per i delitti contemplati ne'due articoli precedenti perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all'epoca del commesso delitto, la quale porzione rimarrà di ragione e a disposizione del Governo, a riparazione di qualunque danno.

86. A coloro che furono sedotti ad unirsi alla cospirazione o sedizione, si diminuisce la pena di due, ed anche di tre gradi secondo le respettive circostanze attenuanti. — (165, 166).

87. Quegli che nella sedizione, o spontaneamente, o all'ordine del Magistrato, o all'intimazione della Forza si sono ritirati, e depongono le armi, restano esenti da pena, ad eccezione de' capi o complici principali. — (165, 166).

88. L'attentato alla vita de'Cardinali, se non segue l'effetto, è punito colla morte, se segue l'effetto è punito con la morte esemplare. — 12, (154).

89. L'attentato alla vita de'Primarii Magistrati che ammi-

(a) Del modo di procedere nei delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione, ed attentati alla pubblica sicurezza. -- v. Regol. di Proc. Crim. 1831 art. 55 e seg.

Digitized by Google

nistrano e governano lo Stato e le Provincie, in odio della loro rappresentanza, benchè non segua l'effetto, è punito colla morte. — 12.

90. Colui che si fosse limitato alla sola promulgazione di una stampa, o di uno scritto, che sebbene diretto allo stesso fine, non produsse alcun'effetto dannoso, è punito colla galera di dieci anni.

91. Le proposizioni ed i discorsi tendenti a promuovere la rivolta, quando non hanno prodotto verun risultato, sono puniti coll'opere pubblica dai tre ai cinque anni. — (468).

92. La sola cospirazione con giuramento, o senza, di due o più individui d'insorgere contro il Sovrano e lo Stato, è punita colla galera in vita. — (155, 158)

93. Chi per ragione di officio è tenuto a vegliare alla pubblica tranquillità ed al buon'ordine, se ommette dolosamente di farlo, è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

94. Le proposizioni in voce o in iscritto ingiuriose alla dignità del Governo, o suoi Rappresentanti, sono punite colla detenzione da' due mesi ad un'anno. — v. la nota all'articolo 50, (156). (*a*)

95. Chi per disprezzo al Principe infrange o deforma il suo stemma, le sue statue, ed immagini collocate nei luoghi pubblici, è punito colla detenzione da uno ai tre anni. — 50, (471).

96. Tutte le società segrete, sotto qualunque denominazione siano, o senza nome determinato, sono dichiarate aggregazioni tendenti a promuovere la ribellione contro il Sovrano e lo Stato. I socii sono puniti colla pena da' dieci a' quindici anni di galera. A coloro però che fossero sedotti ad unirsi alle società si diminuisce la pena di due, ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.

97. Saranno condannati all'istessa pena dai dieci ai quindici anni di galera quelli che, non essendo socii, ritengono presso

---

(*a*) Relativamente agli art. 94, 95, 179, 180 di questo Regolamento v. il § 4 dell'art. IV delle Disposiz. del 10 luglio 1841 v. App. N. VII.

Digitized by Google

di se emblemi, sigilli, patenti, atti, statuti, catechismi, segnali, e carte istruttive o relative a società segrete per distribuirle fra i settarii per prezzo, o gratuitamente. Se fossero socii si aumenterà la pena di un grado. Non si potrà far commercio di cose simili anco fra quelli che non sono socii, sotto pena dai tre ai cinque anni di opera, e si riputerà commerciante quello presso cui si siano trovate tre copie o tre articoli di una stessa cosa delle proibite. Niuno potrà ritenere anco una sola copia, o articolo, senza licenza espressa del Governo, sotto la pena di detenzione da uno a' tre mesi.

98. Saranno soggetti alla pena dai quindici anni di galera ai venti: — (169, 170).

§ 1. quelli che avendo appartenuto ad una società segreta dopo di essere stati puniti, precettati, o graziati vi tornano a far parte;

§ 2. quelli che in unione di uno, o più individui, trattano di affari appartenenti alla società, o tengono corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato, o all'Estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli, o segnali.

99. Sono puniti colla galera di venti anni

§ 1. quelli che fondano, o ripristinano qualche società segreta, o inducono alcuno ad aggregarvisi; — (169, 177).

§ 2. chiunque in unione di uno o più individui trattasse di turbare l'ordine pubblico o tenga a questo riguardo corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato o all'Estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli, o segnali, ancorchè non abbiano preso alcuna risoluzione.

100. Sono soggetti alla pena di morte:

§ 1. quelli che obbligano alcuno ad aggregarsi alla società;

§ 2. quelli che per spirito di società, danno o accettano mandato anche gratuito per offendere con vie di fatti, ancorchè il delitto non abbia effetto; se il mandato non fosse diretto all'uccisione, la pena sarà di galera perpetua, ancorchè come sopra non ne segua l'effetto. Qualora però nell'uno, o nell'altro caso il delitto non fosse stato effettuato per volontà,

Digitized by Google

o pentimento *re integra* del mandante, o del mandatario, in questo caso per essolui la pena si limiterà a quella prescritta nel art. 11. aumentata di un grado.

101. Sarà punito dai dieci ai quindici anni di galera chi per ispirito di società segreta falsifica, o dolosamente procura un passaporto per l'estero ad un socio, sotto nome vero o finto. Se il passaporto fosse per l'interno dello Stato si diminuirà la pena di un grado.

102. Soffrirà la pena da un'anno ai tre di opera, e di una multa di scudi cento, chi avendo acquistato in qualunque modo notizia di qualche coadunazione clandestina, aggregazione, e altra operazione di società segreta, non dà la denunzia all'autorità competente.

103. Qualunque altro delitto commesso per ispirito di società è punito coll'aumento di un grado alla pena ordinaria; e se questa fosse della galera perpetua, l'aumento importerà la stretta custodia.

104. Sono dichiarati complici:

§ 1. quelli che scientemente somministrano armi, munizioni, denaro, o altri effetti per uso della società;

§ 2. quelli che prestano dolosamente favore, consiglio, o mezzi qualunque ad una società segreta;

§ 3. quelli che forniscono scientemente luogo di riunione nell'abitato o fuori, per eseguire una o più riunioni, sia per prezzo o contratto, sia gratuitamente;

§ 4. quelli che per ispirito settario occultano, e ricettano, o favoriscono la fuga di un socio inquisito non consanguineo o affine sino al quarto grado.

TITOLO III.

Della violenza pubblica.

(Della ribellione, della disobbedienza, e di altre mancanze verso la pubblica autorità, art. 247-256. Cod. Pen.)

105. Chi riunisce cinque uomini, e li arma senza autorizzazione del Sovrano, è punito con tre anni di reclusione. — v. la nota all'art. 50. — (162, 426 5.).

Digitized by Google

106. Chi ha raccolto ed armato egual numero d' uomini per opporsi alla pubblica Forza, per commettere rapine, saccheggi, incendii, o simili altri delitti, seguito il delitto, è punito coll'ultimo supplizio. — (162, 426).

107. I delitti commessi da persone armate in numero maggiore di due, si qualificano commessi in conventicola armata, quando abbiano agito in conseguenza di un concerto prestabilito. — (426 5.).

108. I Capi, Direttori, ed Agenti principali sono puniti coll'aumento di due gradi della pena ordinaria del delitto commesso; gli altri sono soggetti all'accrescimento di un grado di pena. — (162, 426, 551).

109. La coadunazione di uomini armati per turbare altri nel possesso di beni immobili, siano rustici o urbani, o per espellerlo dal possesso, ed usurpare l'altrui proprietà, senza decreto ed ordine del Magistrato, è punita con tre anni di opera, e con multa di scudi duecento.

110. Se in tale attentato sia intervenuta violenza personale o furto, si applica al colpevole anche la pena propria degli altri commessi delitti. — (168, 551).

111. Ove poi ne risultasse omicidio, la pena è la morte.

112. Ai complici della coadunazione armata, che non presero parte attiva nel delitto, è diminuita la pena di un grado. — (164).

113. L'ammasso d'armi vietate, o permesse, o di polveri sulfuree, e munizioni in casa privata senza il permesso del Governo, è conato di violenza pubblica, ed e punito da un anno ai tre di detenzione, e multa dagli scudi cinque agli scudi cinquanta. Ammasso d'armi è la ritenzione di quindici fucili, ancorchè siano da caccia, od altre armi da fuoco, e di venti spade, sciable, o altre armi da taglio. É ammasso di polveri e di munizioni, quando eccedano libre trenta di peso. Le armi, le polveri, e munizioni sono sempre confiscate. — 114 e la nota al 50, — (455, 457).

114. Sono esclusi dall'articolo precedente i fabbricatori e venditori d'armi permesse, purchè non le ritengono per mal fine.

Digitized by Google

115. Quei che scientemente somministrano armi, munizioni, o mezzi qualunque di delitto a coloro che fanno parte delle conventicole, e che danno alloggio, ricovero, vitto, o luogo di riunione, sono puniti come complici. — v. la nota al 50, (165).

TITOLO IV.

Della violenza privata.

(Dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 286-288 *del Codice Penale).*

116. É violenza privata, quando, senza l'uso d'armi apparenti o nascoste, alcuno di propria autorità: — (286).

§ 1. occupa le cose del suo debitore per assicurarsi del pagamento del credito, o dell'adempimento di una obbligazione qualunque;

§ 2. entra nell'altrui fondo urbano o rustico, ed ivi esercita atti di dominio, o sulle cose che ivi esistono, o sui frutti; (*a*) — (205, 206, 287).

§ 3. vende il pegno di propria autorità;

§ 4. rompe e atterra i muri del vicino, o rimuove o altera i termini o confini delle proprietà, o devìa le acque che debbono irregare il fondo del vicino, o lo carica indebitamente con danno del fondo medesimo. — (286).

La pena di questo delitto è di un mese ad un anno di detenzione, e della multa di dieci scudi ai cento, oltre la riparazione dei danni.

(*a*) La violazione del domicilio con ingresso clandestino o violento sarà punita con la detenzione di uno o tre anni. — v. art. 5 del Decreto del Governatore dell' Emilia del 31 agosto 1859. *(App. N. I).*

Digitized by Google

TITOLO V.

Delle armi. (a)

(Delle armi e della loro fabbricazione, porto e ritenzione. 454-467 Codice Penale).

117. Chi costruisce, introduce, spaccia, porta stili, pugnali, coltelli fermi in manico o in asta (b), coltelli serratori con punta acuminata e a fronda d'ulivo, o col taglio da ambe le parti, stocchi nascosti in canna o bastone, e generalmente ogni strumento insidioso atto a gravemente ferire, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e colla perdita delle armi. — 120.

118. Alle pene medesime sono sottoposti gli addetti a qualunque arte o mestiere che, fuori dell'attuale esercizio della loro professione, portano indosso istromenti di ferro acuminati. — (455 5.).

119. Gli arrotini che formano la punta alle armi vietate, sono puniti con anni tre di opera pubblica, e in caso di recidiva con anni cinque. — (455 5.).

120. Chi fabbrica, introduce, spaccia, o porta indosso armi da fuoco colla canna e cassa di misura minore di due palmi della canna mercantile romana, oppure archibugii corti, o tromboni, chiamati dal piede scavezzo o tagliato, facili ad occultarsi, è punito colle pene prescritte dall'articolo 117. — (455 5.).

121. Se il colpevole è gravato di mala qualità, o per ferite o per furto qualunque, è aumentata la pena di un grado: la qual pena è comune ai recidivi.

(a) Riguardo ai coltelli serratori si vegga il N. III. dell'Appendice.

(b) I detenitori di grimaldelli, chiavi false o strumenti o atrezzi atti all'ingresso violento o clandestino, saranno sottoposti ad egual pena. — v. Art. 6 Decreto del Governatore dell'Emilia dal 31 agosto 1859. *(App. N. I).*

Digitized by Google

122. La semplice ritenzione in casa delle armi vietate è punita colla detenzione dai due mesi ad un anno, e con una multa di scudi cinque ai sessanta; e se il ritenitore è di mala qualità, o recidivo, è punito colla detenzione di due anni. — (457).

123. Chi senza licenza porta armi da caccia è punito colla perdita delle armi (*a*). Che se fosse di mala qualità, oltre la perdita delle armi, è punito colla multa di scudi cinque agli scudi cinquanta. — (462, 464).

124. L'imbrandimento d'un'arma qualunque è punito con un anno di detenzione, ancorchè non siasi proceduto all'atto di ferire, oltre la pena stabilita per la delazione, quando l'arma è vietata. — (682 2.).

125. L'espressione d'arma da fuoco, o lo sgrillamento della medesima contro di alcuno, sono considerati conato di omicidio, e come tali puniti. (*b*) — 9, 315 3., 318 2., 321, (96 5., 522, 548).

(*a*) Legge sulla Caccia. v. App. N. IV.

(*b*) 1. Con dispaccio della Segreteria di Stato Interni del 22 maggio 1841 diretta al Presidente del Tribunale di Benevento (e poscia a tutti i Tribunali dello Stato Pontificio), fu dichiarato, che quando l'esplosione o lo sgrillamento d'arma da fuoco, previsto da questo articolo 125, fosse accompagnato da insidie, appostamento o da altra circostanza gravante, espressa nell'articolo 315 di questo Regolamento, dovesse applicarsi la pena della gallera dai cinque ai dieci anni, che quando invece l'esplosione senza offesa o sgrillamento d'arma da fuoco fosse avvenuto in rissa la pena fosse da 3 a 5 anni di opera pubblica.

2. Lo sgrillamento di un arma da fuoco contro alcuno sarà punito colla detenzione di uno a tre anni. — Art. 4 del Decreto 31 agosto 1859 del Governatore delle Romagne. *(App. N. I).*

Digitized by Google

TITOLO VI.

Dell' assoldazione, ed ingaggiamento.

(Codice Penale, 177, 178)

126. Chi ingaggia, o assolda di sua privata autorità sudditi pontificii per arruolarli al servigio militare di Principi Esteri, è punito colla galera per cinque anni da estendersi ai dieci, se l'arruolamento comprende dieci o più individui. — (177).

127. Sono complici in questo delitto quelli che somministrato mezzi per l'esecuzione del medesimo. — (102, 103, 104, 177).

128. Chi acquista armi e munizioni da guerra, cavalli, vestiario militare dai soldati pontificii e disertori, è punito colla pena di uno ai tre anni di opera, e multa equivalente all'effettivo valore degli oggetti comprati, oltre l'obbligo al trasgressore di restituire al Corpo Militare gli effetti acquistati, o il loro valore.

129. Chi fabbrica armi o munizioni da guerra senza il permesso del Governo, oltre la perdita degli effetti, è punito coll'opera pubblica da uno ai tre anni, o con sei mesi di detenzione, e multa di scudi duecento.

130. Sarà soggetto alla stessa pena colui che le ritiene, quando sia gravemente sospetto, o di cattiva qualità. Non concorrendo tali circostanze, soffrirà la sola perdita degli effetti. (a)

(a) La ritenzione in casa delle armi militari senza legittimo permesso restava vietato da questo articolo 130, ancorchè tali armi non fossero state acquistate da soldati o disertori, ed ancorchè non fossero state fabbricate particolarmente. Dispac. 14 dicembre 1833 del Segretariato di Stato Interno riportato nel Dispac. 2 gennaio 1834 del Cardinale Spinola.

Digitized by Google

TITOLO VII.

Della usurpata autorità pubblica.

(*Dell'usurpazione di titoli e di funzioni, vedi Codice Penale Sardo,* 289-290).

131. Chi assume senza titolo le funzioni, i diritti, e le onorificenze competenti ai Magistrati, e agl'impiegati sì civili, che militari, esercitandone qualche atto, è punito con la detenzione da uno ai tre anni. — (289).

132. Se per tali usurpazioni ha falsificato diplomi, lettere, o altre carte per accreditarsi, oltre la pena dell'articolo antecedente, è soggetto alla pena del falso in scrittura autentica. — 132, (289).

133. Chi senza l'ordine dei Magistrati competenti arresta o sequestra qualunque persona per farle ingiuria è punito coll'opera pubblica da un'anno ai tre. Se poi, oltre l'arresto, la ritenga in carcere privato, è punito coll'aumento di uno ai due gradi. — (199).

134. Se abbia fatto ciò per estorcere dalla persona arrestata denaro o robba, o per ottenere carta di credito, o atto qualunque per cui possa lucrare, è punito dai cinque anni di galera ai dieci. — (602).

135. È permesso ai privati l'arresto degli individui colti in flagrante, o quasi flagrante delitto, purchè traducano immediatamente gli arrestati al Corpo di Guardia più vicino, facendo rapporto del motivo dell'arresto, e delle sue circostanze. — (199).

Digitized by Google

TITOLO VIII.

Delle offese, e resistenza alle Magistrature e ai Depositarii della Forza pubblica. *(a)*

(Degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica. — 257-267 Cod. Penale).

136. L'opposizione, e la resistenza agli ordini del Giudice, Tribunale, o Magistrato qualunque, o all'esecutore degli ordini stessi in cose relative alle loro incombenze d'ufficio, è punita con detenzione dai due mesi ad un anno. *(b)* — 328, (247).

137. Questa pena è aumentata di un grado, se l'opposizione e resistenza è accompagnata da minaccie. — 328, (247).

138. Nel caso di offesa reale o di ferite, è accresciuta di un grado la pena stabilita per tali delitti.

139. Le ingiurie o minaccie fatte al Magistrato in odio d'officio sono punite con il primo grado di opera pubblica. — (258, 259).

140. Le offese reali, o ferite fatte al Magistrato in odio di officio, sono punite colle pene stabilite al Tit. XXIII. Lib. II. delle ferite, (art. 315). — (262).

(a) Riguardo a quanto dispongono gli articoli 136, 137, 138, 143, 144 relativamente ai cursori incaricati dell'esecuzione delle sentenze. Si vegga l'ordinanza dell'11 agosto 1848 portata in Appendice al N. VI.

(b) Negli art. 136 e 137 di questo Regolamento si trova compreso il titolo di pegno *ricusato* o *falso*, quando si oppone o si resiste ad un operazione effettuata da un esecutore ufficiale in cose relative all'esercizio del suo ufficio. — Rispetto poi ai privati, quando sono quelli che soffrono la ricusa o il ritoglimento non venendo fatta menzione nei suddetti articoli, non possono queste disposizioni essere applicabili, ma non perciò l'opposizione al pegno o il ritoglimento essendo vie di fatto, cadono allora nella categoria delle ingiurie reali ed il colpevole viene ad essere soggetto alle disposizioni dell'art. 328 di questo Regolamento. — *(Racc. Leg. Pontific. Disp. 19 agosto 1839 n. 55. pag. 171).*

Digitized by Google

141. Ove i delitti sopraenunciati fossero commessi da impiegati o da altre persone addette al foro, oltre le pene di cui negli articoli antecedenti, sono quelli perpetuamente rimossi dagl'impieghi, e queste inabilitate in perpetuo all'esercizio della loro professione.

142. L'aumento di un grado alla pena ordinaria sarà applicato nel caso che sia stato offeso o percosso un'avvocato, un causidico, o cancelliere, o sostituito in odio dell'esercizio di sua professione, o un collitigante in odio di lite.

143. Chi con armi o senza, resiste alla forza pubblica in atto di eseguire gli ordini o decreti di arresto, con ingiurie o minaccie, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni.

144. Se a ciò si aggiungono percosse o ferite, la pena è cumulata con quella ch'è propria alle percosse o ferite. -- 145.

145. La esimizione di un'arrestato dalle mani della Forza pubblica, dalle carceri, o dai luoghi di pena, è punita con cinque anni di galera. Se a tal delitto si uniscono le percosse o il ferimento, la pena è aumentata come all'articolo antecedente. — (278, 279).

146. Sono correi di questo delitto quelli che somministrano armi o strumenti per procurare, o facilitare la fuga dei detenuti o condannati, o che a tal fine corrompono i custodi. — (282).

147. La fuga dei detenuti è sempre imputabile a tutti coloro che sono incaricati della loro custodia. — (271 al 277).

148. Se accade per loro negligenza, la pena è la detenzione di uno ai tre anni. — (275).

149. Se accade per dolo, la pena è la galera da cinque ai dieci anni, e la perpetua rimozione dall'impiego. — (271).

150. Quelli che hanno dolosamente cooperato alla esimiazione o alla fuga di un detenuto, sono inoltre obbligati in solido a rifare i danni ed interessi alla parte offesa. — (283).

151. I detenuti che sono fuggiti, o che hanno tentato di fuggire con rottura del carcere, o con violenza ai custodi o loro subalterni, sono puniti con la galera dai cinque ai dieci anni. — (284).

Digitized by Google

152. La pena, imposta pel solo caso di negligenza ai custodi, cessa dal momento in cui i fuggitivi vengono ripresi, o di nuovo presentati. — (277).

TITOLO IX.

Della calunnia, e della falsa testimonianza in giudizio. (a)

(Della calunnia e della falsa denuncia o querela, 375-380 Cod. Pen.)

153. Il reo di calunnia, quando essa abbia avuto l'effetto, ed il calunniato sia stato sottoposto a condanna, è condannato alla pena medesima cui fu soggetto l'accusato, ancorchè si trattasse di pena capitale. — (276).

154. Se la calunnia non ebbe effetto, ed il delitto denunciato è tale cui sia imposta la pena di morte, o della galera, il colpevole è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e con multa dagli scudi cinquanta agli scudi duecento. — (276).

155. In tutti gli altri casi di pena minore competente al delitto imputato, la pena della calunnia è di due mesi ad un anno, e della multa di scudi dieci ai cento. — (276).

156. I calunniatori sono inoltre interdetti per un tempo non maggiore di dieci anni dai diritti espressi nell'art. 69., cominciando l'interdizione dal giorno in cui hanno subita la pena. — (276).

157. È accresciuta di un grado la pena al calunniatore, quando questi fosse un pubblico impiegato che avesse abusato della sua autorità, e del suo ministero per accreditare la calunnia.

158. Chi in causa criminale produce scientemente falsi testimonii, carte, o documenti falsi, è punito come il falso testimonio.

(a) Del modo di procedere per recriminazione e calunnia v. Reg. Proc. Criminale 1831 art. 522 seg.

Digitized by Google

159. Il colpevole di falsa testimonianza con giuramento in criminale giudizio, se in favore dell'inquisito, è punito con tre anni d'opera, se in danno del medesimo, è punito con cinque anni di galera. — (365).

160. Se l'inquisito sia stato condannato ad una pena maggiore dei cinque anni di galera, il falso testimonio che avrà deposto in di lui pregiudizio subirà la stessa pena. — (366).

161. Il colpevole di falsa testimonianza con giuramento nelle cause di giurisdizione degli Assessori criminali, dei Governatori, e Giusdicenti, se in favore dell'inquisito, subirà la pena di sei mesi di detenzione; se in aggravio del medesimo è punito con un'anno di detenzione. — (365).

162. Chiunque si rende colpevole di falsa restituzione con giuramento in materia civile, e chi ha istruiti o prodotti in civile giudizio falsi testimonii o documenti falsi, se l'importanza della causa non eccede la somma di scudi cinquanta, è punito colla detenzione da'due mesi ad un'anno, se di somma maggiore colla detenzione da uno ai tre anni. — (365).

163. Chi per falsa testimonianza ha ricevuto denaro, premio, o promesse, è punito colle rispettive pene comminate di sopra, coll'aumento di un grado, e le cose date o promesse sono confiscate. — (368).

164. Chi si rende colpevole di subornazione di testimonii, inducendoli con preghiere, con promesse, doni, minaccie o violenze a deporre il falso con giuramento in giudizio, o a tacere il vero, è punito coll'aumento di un grado alla pena stabilita al falso testimonio. — (368).

165. Chi si rende colpevole di spergiuro in giudizio civile, ed in causa propria, sia il giuramento deferito sia riferito, è soggetto alla pena di uno ai tre anni di detenzione, ed all'interdizione dei diritti civili e di famiglia. (a) (374).

(a) Con risoluzione del 9 dicembre 1837 fu dichiarato: Che l'art. 155 di questo regolamento, non si estende a comprendere nella sua funzione le risposte date in giudizio civile, per cui non ha luogo per le medesime l'azione criminale. (*Racc. leggi Pontif.* 1837 *n.* 86 *p.* 369).

Digitized by Google

166. I periti che hanno attestato fatti falsi con giuramento in giudizio in materia relativa alla loro professione, e che hanno dolosamente dati falsi giudizii e perizie, sono puniti come i falsi testimonii. — (367)

167. Il Notaro che dolosamente deferisce il giuramento ai testimonii falsi, incorre la stessa pena stabilita per i medesimi. Se dolosamente riconosce un atto falso, è punito con tre anni di detenzione, e colla perpetua interdizione dal notariato; se lo fece senza dolo, ma con colpa, è solamente interdetto dal notariato per un triennio. — (344, 346).

TITOLO X.

Dei delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà.

(Dei reati contro i buoni costumi, 420-425 — *Dell'incesto, dell'adulterio, del concubinato e della bigamia;* 481-488 — *Dello stupro violento e del ratto*, 489-500 *Cod. Pen.)*

168. Lo stupro semplice è punito coll'opera pubblica di tre anni, quando il reo o non doti, o non sposi la stuprata. *(a)*

169. Lo stupro qualificato per promessa di matrimonio, che il reo o non voglia più adempiere, è punito coll'opera pubblica di tre anni, ed il colpevole è obbligato a dotarla.

170. Lo stupro è qualificato per violenza, quando è commesso

(a) Art. 7. La querela di stupro consensuale con promessa di matrimonio, non sarà attendibile agli effetti penali, se non ha il fondamento di una prova legale e concludente. Nel caso di condanna per titolo di stupro semplice, la dote dovrà essere liquidata nella stessa sentenza di condanna.

Art. 8. La querela di stupro consensuale con promessa di matrimonio, non può esporsi dalla donna maggiore di 21 anno o dai genitori senza sottoporsi essa stessa al giudizio come correa. Prima di questa età tanto essa quanto quelli che l'hanno in potestà o in cura potranno avanzare querela, senza che sia tenuta responsabile di correità, salvo in questo caso l'inchiesta al Ministero pubblico, per titolo di trascurata custodia. — v. N. I. Art. 7 e 8 del Decreto del Governatore dell'Emilia del 31 agosto 1859. App. N. I.

Digitized by Google

con minaccie gravi, con percosse, con uso o apparecchio d'armi, con abuso della persona che per malattia, per aberrazione di mente, o per altra causa si trovi fuori dell'uso dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata. — (489).

171. Si reputa stupro violento ancora quello in cui il delinquente abusa della propria autorità sulla persona minore di anni ventuno, e dipendente o affidata alla di lui direzione e custodia; siccome pure quello che si fa assistere nella esecuzione del delitto da una o più persone, le quali saranno trattate come complici. — (490).

172. Si considera come stupro violento qualunque cognizione carnale commessa dai custodi delle carceri, e loro subalterni, e dagli agenti della Forza pubblica sulle persone arrestate, detenute, o condannate. — (489, 491).

173. La pena di questo delitto, in tutti i casi sopra espressi, è la galera dai dieci anni ai quindici, la qual pena si aumenta fino agli anni venti, se vi fossero ferite o altre circostanze gravanti, o se fosse cagionato grave pregiudizio alla salute della persona stuprata. I delinquenti saranno inoltre sottoposti alla interdizione perpetua delle cariche o impieghi dei quali abusarono. — 175, (492).

174. La pena dello stupro immaturo è la galera perpetua; se ne segue la morte della stuprata è la decapitazione. — (460)

175. La violenta cognizione carnale in persona di donna libera, sarà punita con uno o due gradi di meno della pena stabilita nell'art. 173. — (496).

176. L'adulterio violento è punito colla galera perpetua. Se è commesso senza violenza, la pena per ambedue i delinquenti si diminuisce ai cinque anni di galera. — (486).

177. L'incesto in linea retta ascendentale o discendentale, derivi la parentela da nascita legittima o illegittima, è punito con la galera perpetua. Se l'incesto sarà in linea trasversale sino al quarto grado della computazione civile inclusive, la pena è di cinque anni ai quindici, avuto riguardo alla maggiore o minore prossimità. — (481).

178. I colpevoli di delitto consumato contro natura sono puniti colla galera perpetua. — (425).

Digitized by Google

179. Il ratto violento, sia per abusare della rapita, sia per oggetto di matrimonio, è punito come lo stupro violento. Se poi di fatto ne abusi, la pena è accresciuta di un grado. In caso di semplice abduzione della persona, la pena è da uno ai tre anni di detenzione. — (495).

180. Se il rapitore ha volontariamente rimessa la persona rapita, senza abusarne, alla di lei casa e famiglia, o alla casa in cui era custodita, l'ha posta in luogo sicuro ove non possa essere più violentata la di lei volontà, la pena non oltrepassa l'anno di detenzione. — (498).

181. Il lenocinio semplice è punito dai tre ai cinque anni di galera, e se la seduzione produsse la prostituzione di persona innocente, la pena dovrà accrescersi di due gradi. — (421).

182. Questo accrescimento di pena ha luogo per quelli che riunissero più persone al fine di prostituirle. — (421).

183. Il lenocinio qualificato in persona o degli ascendenti, o de' mariti, o dei fratelli, è punito coll'aumento di un altro grado, e colla stretta custodia. — (422).

184. È punito da un mese ad un'anno di opera pubblica, e con multa di scudi dieci agli scudi cinquanta, chiunque offende i buoni costumi, e fa oltraggio al pudore con discorsi osceni, con atti e gesti contrarii alla decenza pubblica, con iscritti in prosa, o in versi affissi, o distribuiti. A questa medesima pena è sottoposto chi espone in vendita immagini oscene, libri che trattino di materie di questa indole, o abbia scritti, o apposti nei muri delle strade motti, o figure oscene ed indecenti. — (420).

185. Gli autori, stampatori, e disegnatori di tali scritti, stampe, o immagini, oltre la pena suddetta, sono sottoposti alla multa dagli scudi venti ai cento. — (420).

186. I canti osceni sì di giorno che di notte sono puniti colla detenzione dai dieci giorni ad un mese. — 187, (420).

187. I nuotatori a corpo ignudo in luoghi pubblici e frequentati sono puniti come nell'articolo precedente. — (420).

Digitized by Google

TITOLO XI.

Della occultazione dei delitti, e della ricettazione dei delinquenti.

(Della fuga dei detenuti, e dell'occultamento dei rei, 271-285 del Cod. Pen.)

188. I medici, i cerusici, e chi professa l'arte salutare, i quali entro ventiquattro ore al più tardi non denunciano alla competente autorità le ferite, le contusioni, le morti violenti, straordinarie, le infermità che possono provenire o da veleno, o da altra causa criminosa, con indicarne qualità, origine, e circostanze a forma degli articoli 178, 180, 181 del Regolamento di Procedura Criminale, sono rei del delitto di occultazione. (*a*) (v. art. 102 e 103 del Cod. Proc. Pen. del Regno).

189. Se ciò accade con dolo, la pena è da un mese ad un anno di detenzione, e la multa dagli scudi venti agli scudi duecento; se l'occultazione è colposa, la pena è di dieci giorni ad un mese di detenzione, e la multa di scudi cinque agli scudi cinquanta. — 190.

190. I locandieri, osti, bettolieri che omettono o ritardono più di ventiquattr'ore a denunciare i delitti accaduti nei loro alberghi o luoghi di esercizio, sono puniti colle pene portate nel precedente articolo.

191. Chi dolosamente nasconde il corpo del delitto, gli strumenti, e tutto ciò che può costituire prova di esso, o som-

---

(*a*) Tutti i medici e chirurghi condotti delle comunità dello Stato Pontificio o per convenzione o per antica consuetudine sono obbligati eseguire *gratuitamente* le ricognizioni delle persone uccise o ferite per delitto o per infortunio, e di fare qualunque ispezione ed operazione relativa a criminali processure. Salvo agli ufficiali sanitari la spesa di viaggio, ed il diritto di conseguire per dette operazioni gli emolumenti stabiliti nella Tariffa del 16 febbraio 1832 — Racc. Leg. Pont. n. 41. pag. 344. vol. 5.

Digitized by Google

ministra i mezzi alla sottrazione del delinquente, è complice per la pena. — 195, (285, 518).

192. É punito come complice anche il ricettatore doloso del delinquente. — 195, (285).

193. I ricettatori dolosi di denari o effetti qualunque furtivi, sia per nasconderli, sia per esitarli, o sottrarli alle ricerche della giustizia, si considerano complici come sopra. — 195, (658).

194. La susseguente dolosa partecipazione di lucro proveniente dal delitto, come pure la compra dolosa di effetti provenienti dal delitto medesimo, sottopone il reo alla pena inflitta a quelli che sono complici del fatto criminoso.

195. Dalle pene inflitte negli articoli 191, 192, 193, sono esenti gli ascendenti e discendenti del delinquente, il marito e la moglie, i fratelli e sorelle carnali. Gli altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile sono puniti colla detenzione di due mesi ad un anno. — (285).

TITOLO XII.

Della prevaricazione ed abuso di potestà, (a) e della concussione.

(Della prevaricazione e di altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Disposizioni Generali, 207 s. — *Sottrazioni commesse dagli ufficiali e depositari pubblici,* 210 s. — *Concussioni commesse dai suddetti o da altri impiegati,* 215 s. — *Corruzioni dei pubblici impiegati,* 227 s. — *Esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico,* 229 s. — *Esercizio abusivo di autorità contro privati,* 235 s. — *Abusi di potere rispetto ai detenuti,* 238. — *Reati dei pubblici ufficiali che si ingeriscono in negozio o trafici incompatibili colla loro qualità,* 241 s. *del Cod. Pen.)*

196. I Giudici, che per prezzo, dono, od altra causa turpe pronunciano la condanna di un innocente, sono puniti colla galera di anni cinque. — (222).

(a) Del modo di procedere per delitti commessi in ufficio da giudici e ministri di tribunali. — v. art. 542 del Reg. di Proc. Crim. Pont. del 1831.

Digitized by Google

197. Che se la condanna pronunciata contro l'innocente importa una pena maggiore degli anni cinque di galera, sono puniti con quella medesima pena. In ambedue questi casi sono puniti ancora colla perpetua inabilitazione a qualunque carica. — (222).

198. I Ministri subalterni dei tribunali criminali che per le cause suddette si rendono colpevoli del delitto anzidetto sono puniti colle medesime pene. Se poi hanno cooperato coi Giudici sono puniti come complici.

199. I Giudici che per le cause suddette assolvono il reo, e così pure i subalterni officiali i quali alterano lo stato degli atti per sopprimere le prove di convinzione, onde sottrarre il colpevole alla condanna, sono puniti con cinque anni di opera pubblica:

§ 1. i subalterni Officiali che vi cooperano, sono puniti come complici.

§ 2. in tutti questi casi, oltre le pene espresse, sono soggetti alla perpetua inabilitazione a qualunque impiego, o alla interdizione dei diritti civili e di famiglia per un decennio, in caso di pena temporanea.

200. Qualunque magistrato o impiegato che prevarica nell'esercizio delle sue attribuzioni per denaro, o altra causa turpe, è punito con uno ai tre anni di detenzione, colla multa eguale al valore del denaro o effetti ricevuti o promessi, e colla inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi. — (217, 218).

201. I corrutori in qualsivoglia maniera dei magistrati ed impiegati sono puniti con detenzione di un mese ad un anno, colla inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi, e con multa eguale al doppio valore del denaro, o effetti ricevuti, o promessi, e in qualunque caso non minore di scudi cento. — (224).

202. Ogni officiale pubblico, o impiegato, che richiesto a forma di legge si sarà rifiutato a fare un'atto del suo ministero imposto dalla legge, o sotto qualsivoglia pretesto si sarà negato a render la giustizia, perseverando nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dei suoi superiori, viene dai

Digitized by Google

Tribunali Criminali destituito dall'uffizio, ed inabilitato perpetuamente ai pubblici impieghi. — (233).

203. Le concussioni commesse dai funzionarii, dai pubblici ufficiali, o loro commessi, o subalterni, e degli esattori de' tributi, di qualunque specie, qualora esigano ciò che sapevano non essere dovuto, o che ecceda ciò ch'è dovuto, sì in denari che in effetti di qualunque specie, sono punite come segue: — (215, 217).

§ 1. se i colpevoli sono capi di ufficio, la pena è la perpetua inabilitazione all'ufficio, e la multa eguale alla somma percetta, non mai però minore di scudi trenta;.

§ 2. se sono subalterni, la pena è la perpetua inabilitazione, ed una multa non minore di scudi venti.

204. Le concussioni commesse con minaccie o violenza, o con manifesto abuso di potere, sono punite con la galera dai cinque anni ai dieci, salve le pene maggiori, nel caso che l'attentato costituisse per sè stesso un più grave delitto.

205. Anche nei casi contemplati negli articoli precedenti ha luogo la restituzione del percetto, e l'inabilitazione perpetua a pubblico impiego. — (216).

206. Chi si rende reo del patto della quota di lite, è punito con la interdizione dall'esercizio di sua professione dai due ai cinque anni; e tutto il profitto del suddetto patto è devoluto al fisco. — (309).

207. I difensori di cause che prevaricano, o abbandonando la difesa accettata o incominciata di una delle parti contendenti per assumere la difesa dell'altra, o che dolosamente operino alla perdita della causa, o che nel tempo stesso difendano nella causa medesima ambedue le parti, anche per interposta persona, o in altri simili modi, sono puniti colla multa dagli scudi trenta ai trecento, oltre la interdizione dall'esercizio della loro professione dagli anni cinque ai dieci, ed il risarcimento dei danni alla parte lesa. — (310, 311, 312).

Digitized by Google

TITOLO XIII.

Della falsificazione delle monete, carte di pubblico credito, e campioni pubblici.

(Della falsa moneta, 316 al 328. — Della falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, ed altre carte di credito pubblico equivalenti moneta, 329 al 332. — Dalla falsificazione di sigilli, di atti sovrani, di ponzoni, di bolli, e di impronti, 333-340 Codice Penale). —

208. Chi conia, e spaccia moneta falsa d'oro o d'argento, ancorchè di vero metallo, ridotto però a più bassa lega, è punito colla galera perpetua. — (316, 317, 319).

209. Colui che conia falsa moneta come sopra, ma non direttamente nè indirettamente l'ha posta in circolazione, è punito con la galera di anni dieci.

210. Colla pena medesima sono puniti i dolosi smaltitori della suddetta moneta. — (326).

211. Chi in qualunque modo fa abrasione alle monete vere dello Stato, o aventi corso legale, e le mette in circolazione, è punito con dieci anni di galera. (a) — (318).

212. Chi dolosamente introduce nello Stato monete false dall'estero, o le spaccia, è punito dai cinque anni di galera ai dieci. — (325).

213. Chi conia moneta falsa di rame di qualunque lega riconosciuta dal Principe, e la spaccia, e chi dà apparenza di buona moneta alla falsa, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque. Che se lo spaccio non fosse eseguito, la pena sarà dell'infimo del grado. — (320).

(a) Per identifica ragione, è vietato di traforare o bucare le monete, potendosi anzi in tal modo, più agevolmente che in ogni altro, abradere e sottrarre una porzione del metallo che le monete contengono. *(Circol. 21 febbraio 1835 n. 16 p. 68 Racc. Legg. Pont.)*

Digitized by Google

214. Il fabbricatore del conio falso, e il fabbricatore doloso di altri strumenti atti a formare le monete false, e chi somministra dolosamente materie, o strumenti atti come sopra, sono puniti come complici del delitto. — (328).

215. Gl'impiegati nelle pubbliche zecche, che in qualunque maniera contribuissero colla direzione o coll'opera a formare monete false, sono sempre puniti colla galera in vita. — (322).

216. La falsificazione delle matrici pubbliche, di pesi e misure, e di ogni altro istromento caratteristico distintivo, o segno pubblico istituito a garantire la bontà, la qualità, la quantità, la provenienza, il valore, e tutt'altro dei metalli, e delle merci qualunque, è punita con cinque anni di opera pubblica. — (340).

217. Se il falsificatore ne ha fatto ancora uso, è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci, e le merci sono confiscate. — (340).

218. Chiunque scientemente ne fa uso, è punito coll'opera pubblica dalli tre anni alli cinque, e con multa eguale al valore degli oggetti sui quali si è applicata la falsità. — (340).

219. Se la falsificazione proviene da un pubblico impiegato, è punito colla galera di cinque anni, e quando alla falsificazione vi abbia unito l'uso, è punito cola galera di anni dieci.

220. In ambedue i casi la merce, sulla quale si è fatto uso è confiscata, ed il reo è per sempre inabilitato ai pubblici impieghi.

221. Chi falsifica i sigilli delle pubbliche Autorità è punito con cinque anni di opera pubblica, e se oltre alla falsificazione ne ha fatto uso, è punito con cinque ai dieci anni di galera. — (333, 337).

222. Chi scientemente fa uso di un sigillo falsificato, è punito con anni cinque di opera pubblica. — (333, 337).

223. Tanto il falsificante i sigilli suddetti, quanto gli utenti di essi scientemente, sono inoltre obbligati al risarcimento dei danni. — (333).

Digitized by Google

224. Quelli che in danno dell'erario camerale, o cassa provinciale e comunale falsificano mandati, ordini, o altre carte di pagamento, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni, oltre l'emenda dei danni. — (324).

225. Quelli che falsificano cartelle di credito verso i pubblici monti, sono puniti colla galera dai dieci anni ai quindici. — (329).

226. Se il reo è addetto al monte, a carico del quale è la cartella di credito, è punito colla galera dai quindici ai venti anni. — (329).

227. Quelli che con scienza fanno uso di tali carte di pubblico credito falsificate o alterate, sono puniti colla galera per dieci anni. — (329, 331).

TITOLO XIV.

Del delitto di falso nei documenti.

(Del falso in atti pubblici e scritture di commercio, 341 s. — *Del falso in scritture private,* 350 s. *Cod. Pen.)*

228. Ogni funzionario pubblico, notaro, o Impiegato, che negli atti di proprio ufficio ne formi dei falsi, o ne sopprima dei veri, o gli alteri, togliendo o aggiungendo ai medesimi qualche parte sostanziale, è punito colla galera di anni dieci ai quindici, e colla perpetua inabilitazione ai pubblici impieghi. — (341).

229. Chi dei suddetti dolosamente, senza commettere falsità negli atti originali, dà copie legali, o false o sostanzialmente alterate, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, oltre l'emenda dei danni.

230. Qualunque altra persona che commette falsità in una scrittura autentica e pubblica, o in una scrittura o apoca di commercio o di banco, è punita con la galera dai cinque anni ai dieci. — (343).

231. Alla medesima pena è soggetto quello che scientemente ha fatto uso degli atti falsi con scienza della loro falsità. — (347).

Digitized by Google

232. I falsificatori di cambiali mercantili, sia nel corpo, sia nelle firme, o nelle girate, come pure i falsificatori di libri mercantili o registri, che per legge o uso commerciale ottengono in giudizio la via esecutiva, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni. — (343).

233. Chi commette falsità in una scrittura privata che contenga obbligazioni, ricevute, o qualunque altro atto, ovvero in un foglio in bianco affidatogli e sottoscritto, estende un'atto qualunque, o in un foglio scritto aggiunge qualche atto e clausola a danno altrui, e ne fa uso, è punito colla galera dai tre ai cinque anni. — (350).

334. Chi soltanto falsifica le scritture come sopra, e non ne fa uso, è punito coll'opera pubblica da uno ai tre anni. — (350).

235. In tutti i casi, nei quali la falsità nelle scritture abbia recato danno, i colpevoli sono tenuti, oltre alle pene sopra stabilite, all'emenda dei danni, ed in ogni caso alla perdita del profitto da applicarsi al fisco. — 240, (357).

TITOLO XV.

Dei delitti di falso nei passaporti, e certificati.

(Delle falsità commesse in passaporti, in fogli di via ed in certificati, 353-363 Cod. Pen.)

236. Il pubblico impiegato, che delinquendo in officio rilascia un passaporto falso, o ne altera uno vero, e scientemente lo rilascia a persona inquisita o rea di delitto, o a persona supposta, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque, e colla destituzione perpetua da ogni impiego. — 238.

237. Se il pubblico impiegato rilascia a persona ignota passaporto, o foglio di via, senza le necessarie verificazioni prescritte, è punito con la sospensione dall'officio da uno ai sei mesi, e colla multa di scudi dieci ai trenta. — (355).

238. Il privato che si rende reo dei delitti contemplati nell'articolo 236 è punito con un grado meno di pena stabilita nel citato articolo.

Digitized by Google

239. Gli autori dei falsi certificati, che in qualunque maniera potessero recar danno ai privati o al Governo, sono puniti da un mese ad un' anno di detenzione. — (357).

240. Anche per questi delitti avrà luogo la disposizione dell'art. 235 del precedente Titolo. — (357).

TITOLO XVI.

Dei delitti contro la pubblica sanità.

(Dei reati contro la pubblica sanità, 406-419 Cod. Pen.)

241. Quelli che senza superiore autorizzazione fabbricano, danno ad altri, o vendono sostanze venefiche, capaci per loro stesse ad apportare la morte in qualunque maniera applicate, sono puniti colla galera dagli anni cinque ai dieci — (413).

242. Gli autorizzati a fabbricare e vendere sostanze venefiche, vendendole senza ricetta in iscritto di medico approvato da ritenersi dai medesimi, e senza l'osservanza dei Regolamenti prescritti dalla pubblica autorità, sono soggetti alla pena medesima. — (406, 407, 408).

243. Se però somministrano una sostanza venefica, con scienza che la medesima deve servire per avvelenare qualche persona, sia certa, sia incerta, sono puniti come rei di veneficio. — (412, 414, 418).

244. I venditori di bevande e di commestibili, che introducono in essi materie che, o per loro indole o per mistura, siano atte a nuocere gravemente alla salute umana, sono puniti coll'opera pubblica da uno ai tre anni, e con multa dai trenta scudi ai trecento.

245. Ove alcuno ne abbia realmente sofferta malattia qualunque, la pena della galera dai cinque ai dieci anni. Seguendo la morte, la pena è dai dieci ai quindici anni.

246. Quelli che vendono o smerciano carne di bestie morte per malattie o fatte morire come infette, o comestibili guasti o corrotti, sono puniti con multa dagli scudi dieci agli scudi cinquanta. In caso di recidiva la multa è doppia, e si aggiunge la detenzione da un mese ad un anno. — (416).

Digitized by Google

TITOLO XVII.

Dei delitti d'incendio, e di devastazione.

(Dell'incendio ed altri modi di distruzione, guasto o deterioramento. 650-681 *Cod. Pen.)*

247. Chi dolosamente incendia edifizii pubblici, in qualunque luogo posti, o navi e bastimenti pubblici, è punito colla morte. — 252, (650).

248. Chi nei luoghi abitati dolosamente incendia edifizii privati è punito colla galera perpetua di stretta custodia; e punito poi colla morte se vi sarà perita alcuna persona. — (651).

249. Chi incendia dolosamente bastimenti o barche di proprietà privata, o case in campagna, cascine, capanne, fienili, magazzini, pagliari, ed altri edifizii destinati alla custodia dei bestiami, boschi, vigne, oliveti, piante d'alberi fruttiferi, e qualunque altra produzione della terra divelta o no dal suolo, è punito colla galera perpetua se il danno eccede gli scudi duemila, e di più colla stretta custodia, qualora vi sia perita persona — (651).

250. Se poi eccede la somma di scudi mille è punito colla galera di venti anni; se eccede la somma di scudi cinquecento colla galera di quindici anni, e sotto questa somma colla galera di dieci anni. — (651, 654).

651. Se nei rispettivi casi sarà accaduta la morte di alcuna persona, la pena avrà un'aumento di grado. — (660).

252. Le pene disposte cogli articoli precedenti per li casi d'incendio di edifizii pubblici in qualunque luogo posti, o di edificii privati nei luoghi di abitazione, sono applicate al delinquente, ancorchè l'incendio siasi tosto estinto, o vi si sia prontamante riparato. (651, 652, 653).

253. Nei luoghi poi di campagna, quando non si possa conoscere tutto il danno che avrebbe l'incendio prodotto, perchè estinto o riparato, il colpevole è punito colla pena minima, cioè colla galera di dieci anni, sempre però coll'aumento di un grado, se siavi seguita la morte di alcuno.

Digitized by Google

254. L'incendio colposo è punito secondo il respettivo grado della colpa colla detenzione da un mese ad un' anno, se il danno è inferiore agli scudi trecento; se supererà questa somma, la pena è da un' anno ai tre di opera pubblica. Che se alcuno sia perito o sia rimasto offeso, si considererà l'omicidio come colposo, e così si dica delle ferite.

255. La sommersione dolosa di un naviglio, bastimento o barca qualunque, la distruzione o demolizione di un ponte sopra fiume o terreno, con guasto degli argini, od altre costruzioni o riparo di acque, sono punite colla galera perpetua, se l'oggetto è pubblico. — (562, 658).

256. Se poi l'oggetto è privato, sono puniti colla galera dai dieci ai quindici anni, qualora il danno che ne deriva non ecceda il valore di scudi mille; colla galera di anni venti se supererà questa somma. E nei rispettivi casi coll'aumento di un grado, se sarà accaduta la morte di alcuno. — (658).

257. La demolizione dolosa di chiaviche, cataratte costruite in campagna e destinate allo scolo delle acque pubbliche o comuni o consorziali, e punita colla galera dagli anni cinque agli anni dieci. — (659, 666, 678, 679).

258. Che se tali acque sono private, la predetta demolizione è punita coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e colla multa dalli cinquanta alli cento scudi. — (659, 666, 678, 679).

259. Se nei suddetti casi accada la morte, o ferita involontaria, i colpevoli sono puniti colle pene degli omicidii, o ferite colpose — (600).

260. Se i delitti sopra espressi furono studiosamente diretti a far perire una o più persone, qualunque sia il danno, il delinquente è soggetto alla pena dell'omicidio premeditato qualora ne siegua la morte; ed alla pena di ferita premeditata, coll'aumento di due gradi da non oltrepassare la galera perpetua, nel caso di sola ferita. — (660).

261. Se poi saranno diretti allo stesso fine per impeto, non per determinato proponimento, qualunque ne sia il danno, avrà luogo per la morte o per la ferita, le pene stabilite negli

Digitized by Google

articoli 282, 283, 284; oltre la pena di sopra stabilita nei diversi casi d'incendio e di devastamento, fino alla galera perpetua inclusivamente.

262. Chi abbrucia, o distrugge, o sopprime atti originali privati, o pubblici esistenti negli archivii, officii, segretarie, ed altri pubblici luoghi, quando egli sia responsabile della loro custodia, è punito colla galera dai dieci ai quindici anni. — (212, 213).

263. Se abbrucia, distrugge, o sopprime i registri pubblici degli atti sopra espressi, è punito colla pena della galera dai cinque ai dieci anni. — (212 213, 669).

264. Chi non responsabile della custodia di detti atti e registri gli abbrucia, distrugge, o sopprime, è punito con un grado minore delle pene rispettive. — (669).

265. Chi distrugge, o sopprime biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, è punito con cinque anni di opera pubblica. — (669).

266. Chi distrugge, o sopprime atti privati di contratti, rendiconti, firmazioni di stato, divisioni, inventarii, ed in genere documenti i quali contengono obbligazione o liberazione, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque. — (669).

267. I guasti, danni e deterioramenti nelle derrate, biade, ed effetti altrui, se il danno eccede gli scudi cento sono puniti colla detenzione di un'anno ai due, ovvero colla multa di scudi cinquanta. (a) — (670).

268. Se il danno è minore, colla detenzione dai due mesi ad un'anno, ovvero colla multa non minore di scudi cinquanta, nè maggiore di scudi duecento. — (670).

(a) Coll'art. 6 di questo Regol. rimasero conservate diverse *disposizioni penali* che si trovano vigenti in diversi rami di pubblica amministrazione fra le quali vennero conservate le provvidenze *sui danni dati studiosi e manuali*, il che risulta dalla Notificazione 10 novembre 1840 n. 3 p. 283, la quale chiama in vigore su tale materia il M. Pr. di Benedetto XIV del 10 gennaio 1751, v. App. N. V.

Digitized by Google

269. Se ai delitti sopra espressi siasi unita la violenza, si accumulano le rispettive pene prescritte nei tit. III e IV. (art. 105 s., 116 s.) della violenza pubblica, e privata. — (670).

270. La distruzione, l'atterramento, la mutilazione, o guasto di statue o altri monumenti pubblici, è punito con la detenzione dai due mesi ai tre anni, o con multa dagli scudi cinquanta agli scudi mille cinquecento. — (304).

271. Se però si tratta di opera d'insigne artifice, e di molto pregio nella pubblica opinione, il colpevole è punito colla galera dai tre ai cinque anni, o colla multa di scudi cinquemila. — (304).

272. Chi danneggia gli acquedotti, fontane, serbatoii di acque, o corrompa le acque destinate all'uso pubblico, è punito colla detenzione dai due mesi ai tre anni. — (678).

273. In tutti i casi del presente titolo la pena comminata non esclude la rifazione del danno. — 247.

TITOLO XVIII.

Del giuoco.

(Dei giuochi proibiti 474-480 Cod. Pen.)

274. Sono puniti colla multa dagli scudi cinquanta agli scudi trecento i giuocatori d'azzardo, ossia di resto, nella quale incorrono ancora i padroni, che nella loro casa, bottega o locale qualunque prestano il comodo, o ne somministrano i mezzi, e non potendo pagare la multa, sono puniti con detenzione dai due mesi ad un'anno. — (474, 475).

Digitized by Google

TITOLO XIX.

Degli omicidii.

(Degli omicidi volontari, 522-536 — *Dell' omicidio, ferite e percosse involontarie,* 554 557. — *Degli omicidi, ferite e percosse non imputabili,* 558-560 — *Diminuzione di pena in certi casi di omicidio, o di violenze personali,* 561-569*).*

275. Ogni omicidio commesso con animo deliberato è punito coll'ultimo supplizio. — (522, 531).

276. È punito colla morte di esemplarità: — (553-526, 531-533).

§ 1. il parricidio in persona degli ascendenti o discendenti, dei fratelli e sorelle germane, consanguinee ed uterine, del marito e della moglie; (*a*) — 315.

§ 2. l'uccisore del Magistrato in odio di ufficio;

§ 3. chi uccide con prodizione o insidie, o col veleno.

§ 4. chi uccide con animo di rubare, sia in campagna, sia nell'abitato ancorchè non accada il furto;

§ 5. il mandante e il mandatario di un omicidio seguito, ancorchè il mandato sia gratuito;

§ 6. chi uccide la persona che difende il proprio o l'altrui pudore, o chi per l'abuso di essa le produce la morte;

§ 7. l'infanticidio; solo quando lo abbia commesso la madre, onde occultare per sentimento d'onore un parto illegittimo, è punito colla reclusione in vita.

277. La evirazione dolosa, che produce la morte del paziente entro lo spazio di quaranta giorni, è punita colla galera perpetua. — (522).

(*a*) Per ordine sovrano fu ordinato a tutti i tribunali pontificii, che nelle cause di parricidio contemplati nell'art. 276 § 1. di questo regol., non debba farsi calcolo delle provocazioni fissate dagl'art. 281, 282, 283 per gli altri omicidi rissosi, e che ove nei parricidi si deduca e concludentemente si provi la provocazione, potrà ammettersi *unicamente* la provocazione *gravissima,* e questo per l'effetto di diminuire di un solo grado la pena capitale. — Ord. Circol. 2 settembre 1839 Racc. Légg. Pont. n. 59 p. 177.

Digitized by Google

278. Non seguendo la morte, è punita dagli anni dieci ai quindici di galera. — (522).

279. L'omicidio commesso in rissa dalla persona che l'ha dolosamente provocata, onde farsi strada all'uccisione, o da altro che pel medesimo fine si associa alla rissa, è punito coll'ultimo supplizio.

280. Se l'omicida provocò la rissa senz'animo di uccidere, o si associò alla rissa come sopra, è punito colla galera perpetua.

281. L'omicidio commesso in seguito di provocazione è punito colla galera dai quindici ai venti anni. — (562).

282. Se in seguito di grave provocazione, colla galera dai dieci ai quindici anni. — 261, 562.

283. Se in seguito di provocazione gravissima, coll'opera pubblica dai tre alli cinque anni. — 261, (562).

284. Quando dal momento della provocazione a quello dell'uccisione del provocante vi è corso l'intervallo di ore ventiquattro, l'omicida è punito come reo di omicidio commesso con animo deliberato. — 161.

285. È riputata provocazione nei respettivi gradi sopraespressi l'offesa recata agli ascendenti e discendenti, al fratello, alla sorella carnale, ed al coniuge.

286. Ignorandosi l'autore dell'omicidio commesso in una rissa nella quale più individui sostennero le parti contrarie all'ucciso, sono tutti puniti colla galera dai cinque alli dieci anni. — (564).

287. L'omicidio commesso nella ubbriachezza da chi è solito ad ubbriacarsi è punito colla galera perpetua. — (95).

288. Colui che volontariamente s'inebbriò, affine di commettere un'omicidio, è punito come reo d'omicidio commesso con animo deliberato. — (95).

289. Se senza tale animo o fine, l'omicidio commesso nello stato di ubbriachezza da chi non è solito di ubbriacarsi è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci. — (95).

290. Se l'omicidio è accaduto per colpa lieve, è punito colla detenzione dai due mesi ad un'anno. — (554).

Digitized by Google

291. Se con colpa grave, è punito coll'opera pubblica da un'anno ai tre. — (554).

292. Se con colpa gravissima, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque. — (554).

293. Questa pena si applica all'autore di omicidio colposo, mentre esso dava opera a cosa illecita, oltre la pena del delitto al quale dava opera. — (554).

294. Se nell'omicidio commesso per difesa della vita, dell'onore, e delle proprietà siansi ecceduti i limiti pella necessaria difesa, il trasgressore è punito da un'anno a tre di detenzione. — (563).

295. L'omicidio per errore della persona uccisa non rende mai per sè stesso scusabile l'autore del delitto. — (535).

TITOLO XX.

Del duello.

(Del duello, 588-595 *del Cod. Pen.)*

296. L'autore della disfida a duello, che abbia anche provocata l'altercazione, divenendo omicida del disfidato, è punito colla morte.

297. La pena discende alla galera perpetua, se consta che non abbia provocata l'altercazione. — (589, 590, 591).

298. L'omicidio commesso in duello dalla persona disfidata e provocata, quando sia seguìto dopo l'intervallo di ventiquattr'ore dalla disfida e provocazione, è punito colla morte. — (589, 590, 591).

299. Se è stato commesso nell'impeto dell'ira, e in un intervallo di tempo minore, la pena è di dieci anni ai quindieci di galera. — (589, 590, 591).

300. Le ferite commesse in duello sono punite nel feritore che abbia disfidàto e provocato coll'aumento di due gradi della pena ordinaria stabilita alle ferite; negli altri casi coll'aumento di un grado. — (589, 590, 591).

Digitized by Google

301. La semplice disfida al duello è punita con uno ai tre anni di detenzione, o colla multa dagli scudi trecento ai mille. — (589, 590, 591).

302. La disfida seguìta da combattimento, benchè senza ferite, è punita coll'aumento di un grado, e colla multa dagli scudi mille ai duemila. — (589, 590, 591).

303. Gli assistenti al duello, chiamati padrini, quelli che provocano al duello e disprezzano chi lo rifiuta, quelli che influiscono alla esecuzione di questo delitto, sono puniti come complici. — (593).

304. Qualunque autorità civile o militare del luogo della disfida, se dopo aver avuto in qualunque modo cognizione del fatto non farà tosto uso di quella forza che è in suo potere per impedire l'esecuzione del duello, è punito colla privazione dell'impiego, dei profitti, e degli onori del medesimo da un mese ad un'anno. — (594).

TITOLO XXI.

Della esposizione degl'infanti.

(Dei reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova di un infante e del reato di esposizione od abbandono dell'infante. Codice Penale, 506 s.*)*

305. Se l'infante esposto muore, il colpevole si punisce colla galera dai dieci ai quindici anni. — (510).

306. Se l'infante, benchè esposto in luogo remoto, fu da alcuno salvato, il colpevole si punisce con cinque anni di opera pubblica. — (569).

307. Se l'infante fu esposto in luogo frequentato, il colpevole si punisce con tre anni di detenzione. — (508).

308. Nei casi sopra espressi la pena si aumenta di due gradi, ove l'esposizione fosse fatta dai genitori. — (513).

309. Chi occulta un fanciullo, chi ne sostituisce uno ad

Digitized by Google

un'altro, e chi suppone un parto, è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci. — (506).

TITOLO XXII.

Dell'aborto procurato.

(Dell'aborto 501 s. Codice Penale)

310. L'aborto procurato con effetto, sia dalla donna stessa incinta, sia da altri in qualunque tempo della gravidanza, si punisce con dieci anni di galera. — (501).

311. Se non ha avuto effetto, si punisce con cinque anni di opera pubblica.

312. Se per l'aborto procurato, ancorchè non succeduto, sia morta la donna, il delinquente è punito colla galera perpetua. — (502).

313. Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice, e chiunque altro che ha scientemente indicati, o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto, o la morte della donna incinta, è punito colla galera perpetua. — (504).

314. Se l'aborto non è seguìto, la morte della donna incinta, è punito con cinque anni di opera pubblica. — (505).

TITOLO XXIII.

Delle ferite.

(Delle ferite, percosse, o simili offese volontarie contro le persone. 537-553 — *Delle ferite e percosse involontarie,* 554-557 — *Delle ferite e percosse non imputabili,* 558-560 — *Diminuzione di pena in certi casi di omicidio o violenze personali,* 561-569*).*

315. Le ferite agli ascendenti e discendenti in linea retta, al fratello e sorella carnale, al coniuge; le ferite al magistrato in odio, d'officio le ferite proditorie, e quelle fatte con insidie, ed appostamento, o mandato: — 140, 276, 316.

Digitized by Google

§ 1. se sono con assoluto pericolo di vita, si puniscono colla galera perpetua;

§ 2. se sono con qualche pericolo, si puniscono colla galera dai dieci anni ai quindici;

§ 3. se sono senza pericolo, con l'opera pubblica dai tre ai cinque; — 91, 125, 318 2., 521. Si vegga la nota al 125.

§ 4. alle stesse pene è soggetto il mandante; nè per questo, nè pel mandatario si osserva che vi sia intervenuta promessa o mercede;

§ 5. nel caso di provocazione gravissima la pena potrà esser minorata di un grado.

316. Le ferite fatte in occasione di furto violento sono considerate e punite come nel precedente articolo. — 345 s., (596, 597).

317. Le ferite tendenti a suicidio sono punite colla detenzione sotto sorveglianza da uno ai tre anni.

318. Negli altri casi le ferite con assoluto pericolo di vita sono punite con dieci anni ai quindici di galera; — (319, 538, 539, 544).

§ 1. Le ferite di qualche pericolo si puniscono con cinque anni ai dieci di galera;

§ 2. le ferite senza pericolo, con l'opera pubblica da un'anno ai tre; — 91, 125, 315 3., 231. Si vegga la nota al 125.

319. Le ferite contemplate nell'articolo precedente, se furono fatte in seguito di provocazione, sono punite con un grado minore di pena: (a) — (567).

§ 1. se con grave provocazione con due gradi minori di pena;

§ 2. se con provocazione gravissima, quando la ferita sia di pericolo assoluto, è punita colla detenzione di un'anno; ed essendo di qualche pericolo colla detenzione di sei mesi.

(a) Le ferite in risssa di più persone di cui s'ignora l'autore, saranno punite con una pena straordinaria di un anno ai tre di detenzione a tutti quelli che presero parte alla rissa contro il ferito. v. art. 10 Decr. Gov. dell'Emilia 31 agosto 1859. App. N. I.

Digitized by Google

320. Le ferite, dalle quali derivi la perdita o la debilitazione di qualche membro, o che producano deformità apparente nella persona dell'offeso, sono sempre punite coll'aumento di un grado alle pene stabilite negli articoli precedenti. — (538, 539).

321. Sono anche punite coll'aumento di un grado, se le ferite sono prodotte da istromento comburente. — 9, 125, 315 3., 318 2., 321. Si vegga la nota al 125, (547).

322. Il reo di ferita semplice in seguito di provocazione è dimesso, se ha sofferta la prigionìa di tre mesi, e se offre il consenso della parte offesa, in difetto del quale dovrà comparire i sei mesi di detenzione, o soggiacere ad una multa proporzionale. — 323 (567).

323. Ma quando la provocazione sia stata gravissima, compita la prigionìa di tre mesi, è dimesso senza bisogno di esibire il detto consenso. — (567).

324. La entità delle ferite si desume dall'ultimo giudizio del chirurgo.

325. Morendo il ferito dopo il quarantesimo giorno, non risanata ancora la ferita, il delinquente è punito come autore di ferita con assoluto pericolo di vita, quando non risulti dall'ispezione giudiziale che la ferita ha prodotto la morte, nel qual caso è punito colla pena prescritta alla specie dell'omicidio di cui è dichiarato reo. — (541, 542).

326. Le ferite senza pericolo prodotte da istromento semplicemente contundente e lacerante sono punite con pena di detenzione dai sei mesi ad un anno; ed alle stesse pene sono soggette le contusioni e le lacerazioni. — (543, 550).

327. In caso di ferita involontaria, prodotta da sola colpa, la pena è della detenzione da un mese a due anni secondo i gradi della colpa. — (551.)

Digitized by Google

TITOLO XXVI.

Delle ingiurie.

(Delle diffamazioni, dei libelli famosi, delle ingiurie, e della rivelazione dei reati, art. 570 s. del Cod. Pen.)

328. Le ingiurie reali, delle quali non risulti ferita, contusione o lacerazione, sono punite colla detenzione dai quindici giorni ai sei mesi. (a) — 2, 6, 35, 133 s., 138, 154, 329, (686 n. 2.)

329. Le ingiurie verbali alla persona presente, e la diffamazione di un assente seguìta in presenza di due o più persone, sono punite colla pena prescritta nell'articolo precedente, o colla ritrattazione in iscritto o in voce. — (570, 572).

330. Le contumelie mandate in iscritto direttamente alla persona che si vuole offendere, sono punite colle pene medesime.

331. Tutte le ingiurie anzidette divengono atroci, se siano fatte a persone costituite in dignità, nei quali casi la pena è la detenzione di un'anno ai tre.

332. Le ingiurie infamanti, sieno esse scritte o stampate, sieno in figure o emblemi, e pubblicate come libello famoso, si puniscono coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque. — (571).

333. Se la persona infamata è costituita in dignità, la pena è la galera dagli anni cinque ai dieci.

334. Chi affigge, o distribuisce il libello famoso, è punito come complice.

(a) Il consenso o tacito o espresso delle parte offese non è efficace per abolire l'azione penale nei titoli d'*ingiurie reali*. Dispac. diretto al Tribunale di Appello di Bologna del 8 luglio 1836 n. 47,176.

Digitized by Google

TITOLO XXV.

Dei furti. (a)

(Dei furti qualificati, 605 s. — *Dei furti semplici*, 622 s. *Cod. Pen.)*

335. Non ha luogo l'azione criminale di furto fra gli ascendenti e discendenti, tra i fratelli e sorelle carnali, tra i coniugi, neppure dopo la morte di uno dei medesimi. Ogni altro complice, o partecipe del furto, è punito secondo la disposizione della legge. — (635).

336. Il furto semplice è punito fino alla somma (b) — 357, (606 e 622 al 625).

di scudi venti colla detenzione da un mese ai sei mesi, e col duplo del furto;

di scudi cento coll'opera pubblica da uno ai tre anni;

di scudi duecento coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque;

di scudi mille colla galera dai cinque ai dieci anni;

e sopra gli scudi mille colla galera dai dieci anni ai quindici.

337. Il furto semplice in luogo sagro di cosa non sagra, è punito con grado maggiore di pena. — (622-624)

(a) La pena contenuta nell'art. 336 di questo Regol. come pena pecuniaria è nella categoria delle multe, e come tale deve cadere a profitto del pubblico erario e non dei tribunali. *(Dichiaraz.* 30 *giugno* 1840. *Racc. Leg. Pont. n.* 34 *p.* 192*)*.

(b) Il furto semplice sarà punito con la detenzione di un mese ad un anno se trattasi di borseggio o di furti campestri o di truffa inferiore agli scudi 20 (Lire 106). Negli altri casi dagli anni 3 ai 15 di galera in ragione composta dell'entità del valore e del danno. Con le stesse pene saranno punite le truffe o falsi innominati ossia stellionati pel valore superiore di scudi venti. — v. Art. 11.

Il furto qualificato sarà sempre punito alla pena della galera dai cinque ai venti anni. Con la stessa norma, ed in questa scala entrerà il calcolo della recidiva. — v. Art. 11 e 12 del Decr. del Governatore dell'Emilia del 31 agosto 1859. App. N. I.

Digitized by Google

338. I furti importono qualità gravante e pena maggiore nei seguenti casi, cioè: — 24, 339, (605 607, 611).

§ 1. il furto di cosa sacra in luogo sacro,

§ 2. il furto di animali nella campagna aperta, o nelle mandre, o capanne, allorchè il valore del capo rubato eccede gli scudi quindici, nel qual caso la legge lo dichiara abigeato, poichè essendo di somma minore il capo rubato lo dichiara furto, e lo punisce colle pene di furto,

§ 3. il furto commesso da più di due persone armate,

§ 4. quello commesso nel tempo di rovina, naufragio, terremoto, o incendio nelle robbe di quelli che soffrono una delle indicate disavventure,

§ 5. quello commesso dai domestici, e mercenarii in qualsivoglia modo stipendiati a mese o ad anno, o ad opera in pregiudizio dei loro padroni o conduttori, o di persona allogiata dai medesimi,

§ 6. dall'ospite a danno del suo ricettatore, e da questo a danno dei medesimi,

§ 7. dal locandiere, albergatore, oste, vetturale, stalliere, barcaiuolo, o loro subalterni negli effetti loro affidati,

§ 8. quello commesso col mezzo di chiave adulterina, grimaldello o altro istromento, o colla vera chiave, procurata con furto o frode,

§ 9. con rottura di muro, apertura di tetto, violenza alle porte o finestre tanto esterne che interne,

§ 10. con insalizione, mediante qualunque mezzo onde introdursi in luogo chiuso per ogni altra via che per quella destinata all'ingresso.

339. Il furto qualificato, in ognuno dei casi del precedente articolo, è punito fino alla somma: (a) — 338, 346, (607 al 611).

(a) Il furto qualificato sarà sempre punito colla pena della galera da da 5 a 20 anni. Con la stessa norma, ed in questa scala entrerà il calcolo della recidiva. v. art. 12 del Decreto Gov. dell'Emilia 31 agosto 1859.

Digitized by Google

di scudi venti coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni,

di scudi cento colla galera dai cinque ai dieci anni,

di scudi cinquecento colla galera dai dieci ai quindici anni,

e sopra gli scudi cinquecento colla galera dai quindici in venti anni.

340. Il peculato, ossia il furto del danaro pubblico, appartenga questo al pubblico erario, alla provincia, o alle comuni, è punito colle pene dei furti qualificati. — (611 n. 2.)

341. Se il reo di peculato è un'impiegato nell'officio ove abbia commesso il furto, è punito con un grado maggiore di pena. — (210, 607 al 611).

342. I depositari, cassieri, custodi, ragionieri, o computisti, esattori dei monti, e stabilimenti pubblici, depositarie urbane, chiese, collegii, conventi, monasteri, e generalmente di opere e luoghi pii qualunque, appropriandosi direttamente o indirettamente denari, od effetti loro affidati, sono puniti colle pene medesime, colle quali è punito il peculato. — 338, (210, 607 al 611).

343. E colle pene medesime sono puniti i tutori, curatori, ed amministratori che si appropriano gli effetti dei pupilli, minori ed amministrati.

344. La recidiva nel furto è sempre punita colla pena del nuovo furto accresciuta di un grado. — (625).

TITOLO XXVI.

Dei furti con violenza personale.

(Delle grassazioni, estorsioni violenti e rapine, Codice Penale articolo 596 al 604.)

345. Il furto violento, ossia rapina commessa senza minaccie, soggiace alla pena del furto qualificato. — 338, (339).

346. La rapina a mano armata, e con gravi minaccie di morte alla persona assalita, è soggetto alla pena del furto qua-

Digitized by Google

lificato aumentata di un grado fino alla galera perpetua inclusivamente. — (596, 597).

347. Se con ferita, o altra grave lesione, segua o no l'ablazione, è punita colla galera perpetua. — 316, (596, 597).

348. Se colla morte, è punita coll'ultimo supplizio di esemplarità. — (596, 597).

349. La grassazione commessa sulla pubblica strada, senza ferita, o lesione dell'aggredito, è punita colla galera in vita; se con ferita, o grave lesione, colla morte esemplare. (*a*) — (596, 597).

350. L'ingresso o invasione nelle abitazioni di campagna, o in qualunque altro luogo campestre chiuso o aperto, con minacce o con ostensione di armi, o con maschera, o contraffazione nel volto, o con altri mezzi che incutano terrore, per estorcere ed involare danaro, od altri effetti, seguendo il furto, è punito colla galera in vita; non seguendo il furto con un grado minore di pena. — 351, (596, 597).

351. Nel caso dell'articolo precedente, occorrendo anche le sole ferite, o gravi lesioni, o sevizie personali, siegua o no il furto, la pena è quella di morte di esemplarità. — 55, (596, 597).

352. Chiunque per forzare l'altrui volontà con lettere minatorie, o avvisi scritti anche anonimi, o d'altrui carattere, con ambasciate, o altre maniere, minaccia incendii, ferimenti, percosse, od altri mali, e con tali mezzi estorce danaro, o altri effetti, quietanze, obbligazioni, documenti, o a proprio favore, o a favore d'altri, commette un furto violento, ed è punito colle pene prescritte nell'art. 354. (*b*) — 338, 339.

(*a*) Questo articolo riguarda *unicamente i furti violenti commessi nelle strade pubbliche di campagna*, (poichè a stabilire la grassazione vi deve concorrere l'estremo, che il furto violento accada in una pubblica strada di campagna; osservanza tacitamente supposta dell'editto del 27 dicembre 1841 -- v. Dispac. 18 marzo 1845, al Tribunale di Prima Istanza in Bologna.

(*b*) Le estorsioni saranno punite come furto violento se ebbero effetto, se si limitano alle nude minaccie senza effetto, con la detenzione da un anno a tre. v. art. 9 del Decreto del Governatore dell'Emilia del 31 agosto 1859. App. N. I.

Digitized by Google

353. Se non segue l'estorsione procurata con tal mezzo è punito come conato. — (431 s.).

354. Chi per estorcere denaro, o altra cosa come sopra, fa ricatto, privando di libertà la persona, traducendola in casa propria o altrove, è punito con la galera perpetúa. — (602).

355. Se vi è stata ferita, o altra grave lesione, è punito coll'ultimo supplizio. — 352, (603).

356. Se non vi fu ferita, o altra grave lesione, nè l'estorsione della cosa richiesta ebbe effetto, il reo è punito colla galera dai quindici ai venti anni. — (431 s.).

TITOLO XXVII.

Della truffa.

(Delle truffe, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi, 626 *al* 649 — *Dei reati relativi al commercio — Delle bancherotte,* 381 s. — *Delle frodi relative al commercio, alle manifatture ed arti,* 385 s. — *Ed alle sussistenze militari ed ai pubblici incanti.* 398 s. *Cod. Pen.).*

357. Quegli che per causa di lucro nega, o si appropria il deposito volontario, o un'oggetto consegnato per altro uso determinato, o ne ricusa la restituzione: Chi per la stessa causa segna con altrui marchio oggetti di sua proprietà: Chi sotto falsi nomi, o simulando ricchezze, potere, ed aderenze, o estorce danaro, o altri effetti: Chi vende a due persone la cosa medesima; e tutti quelli in genere che con frode ottengono lucro a danno di qualche persona, sono puniti colla pena stabilita per furto semplice diminuita di un grado — 356, 359, (394, 626, 631).

358. Questa pena è accresciuta di un grado, quando la frode è commessa — 359.

§ 1. da chi aveva ricevuta la cosa in deposito necessario; — (298).

§ 2. dagli orefici, argentieri, o venditori di cose preziose; — (392).

Digitized by Google

§ 3. da chi estorce dai figli di famiglia o minori, denari, o altri effetti; — (629).

§ 4. da chi contratta merci, o generi con misure, o pesi falsi, o adulterati.

359. Per li delitti contemplati negli articoli antecedenti di questo Titolo, non si può procedere che a querela della parte che ha sofferto il danno.

360. I colpevoli di bancarotta semplice, ossia colposa sono puniti colla detenzione dai due mesi ad un'anno. (a) — 13.

361. I colpevoli di bancarotta fraudolenta sono puniti colla galera dai cinque anni ai dieci. (b)

362. Gli agenti di cambio, o sensali, che abusando del loro credito, o ufficio, si rendono complici di bancarotta semplice, o fraudolenta, sono puniti come i rei principali. (c)

TITOLO XXVIII.

Delle usure, e contratti illeciti.

363. L'usura convenuta senza giusto titolo è punita con multa di egual valore del denaro o cosa prestata. — 566.

364. Incorre nella medesima pena chiunque, anche nel concorso di giusto titolo, eccede notabilmente la misura degl'interessi comunemente osservata nei luoghi dei respettivi contratti.

365. I contratti nei quali si diano denari e robba, o robba soltanto, alterandone il prezzo, ancorchè altrimente apparisca; se l'alterazione giunga al doppio del valore delle robbe, ovvero siano state queste riprese da chi le ha date alla metà di meno, sono dichiarati contratti usuraii, e come tali puniti a forma delle precedenti disposizioni.

366. I recidivi nei delitti espressi negli articoli antecedenti di questo titolo, oltre le pene già stabilite, sono condannati ad una multa del doppio valore del capitale.

(a) Della bancarotta semplice. v. art. 572 s. del Regol. Pont. di Commercio del 1. giugno 1821 che farà parte di questa Raccolta.

(b) Della bancarotta fraudolenta 589 s. come sopra.

(c) Degli agenti di cambio sensali v. art. 69 s. di detto Regol. e le note.

Digitized by Google

Disposizioni transitorie.

367. Il presente Regolamento sarà attivato col dì primo di novembre del corrente anno (1832) e da quell'epoca cessano d'aver forza di Legge i Bandi Generali, gli Editti, e le altre disposizioni vigenti sui delitti e sulle pene nel medesimo Regolamento contemplate. — v. l'art. 6.

368. Per i delitti accaduti in tempo anteriore all'attivazione del presente regolamento, sarà applicata la pena più mite fra le precedenti Leggi, e quelle che vengono surrogate alle medesime.

Dato in Roma dalla Segreterìa di stato: il dì 20 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

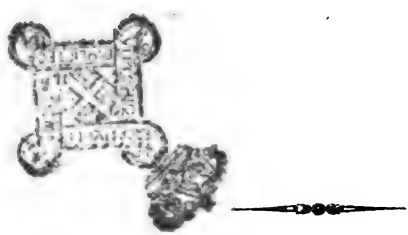

Digitized by Google

INDICE

DEL REGOLAMENTO SUI DELITTI E SULLE PENE

LIBRO I.

DEI DELITTI E DELLE PENE IN GENERE.

TIT.	I. Delle leggi criminali in generale . .	ART.	1
	II. Del delitto tentato, ossia del conato .	„	9
	III. Della correità e complicità ne' delitti .	„	13
	IV. Del concorso di più delitti commessi da un reo, e dei recidivi	„	17
	V. Delle circostanze che aggravano i delitti	„	24
	VI. Delle circostanze escludenti, ed attenuanti il delitto	„	26
	VII. Dei delitti commessi dai condannati nel tempo della espiazione della pena.	„	33
	VIII. Della estinzione dei delitti, e della pena	„	36
	IX. Delle pene in generale.	„	50

LIBRO II.

DEI DELITTI IN SPECIE, E DELLA LORO PUNIZIONE.

I. Dei delitti che hanno relazione alla religione, ed ai suoi ministri . . .	„	73
II. Dei delitti di lesa maestà	„	83
III. Della violenza pubblica	„	105
IV. Della violenza privata	„	116

Digitized by Google

Tit. V. Delle armi . . . . . Art. 117
VI. Dell'assoldazione ed ingaggiamento . „ 126
VII. Della usurpata autorità pubblica . . „ 131
VIII. Delle offese e resistenza alle magistrature, ed ai depositarii della forza pubblica . . . . . „ 136
IX. Della calunnia, e della falsa testimonianza in giudizio . . . . . „ 153
X. Dei delitti contro i buoni costumi, e contro l'onestà . . . . . „ 168
XI. Della occultazione dei delitti, e della ricettazione dei delinquenti . . . „ 188
XII. Della prevaricazione, ed abuso di podestà, e della concussione . . . . „ 196
XIII. Della falsificazione delle monete, carte di pubblico credito, e campioni pubblici „ 208
XIV. Del delitto di falso nei documenti . „ 228
XV. Dei delitti di falso nei passaporti, e certificati . . . . . „ 256
XVI. Dei delitti contro la pubblica sanità . „ 241
XVII. Dei delitti d'incendio e di devastazione „ 247
XVIII. Del giuoco . . . . . „ 274
XIX. Degli omicidii . . . . . „ 275
XX. Del duello . . . . . „ 296
XXI. Della esposizione degli infanti . . . „ 305
XXII. Dell'aborto procurato . . . . . „ 310
XXIII. Delle ferite . . . . . „ 315
XXIV. Delle ingiurie. . . . . „ 328
XXV. Dei furti . . . . . „ 335
XXVI. Dei furti con violenza personale . . „ 345
XXVII. Della truffa . . . . . „ 357
XXVIII. Delle usure, e contratti illeciti . . . „ 365
Disposizioni transitorie . . . . . „ 367

Digitized by Google

APPENDICE

AL REGOLAMENTO PENALE 1832

N. I.

— 31 *agosto* 1859 — Decreto *del Governatore delle Romagne che porta varie disposizioni legislative relative ad alcuni articoli del Regolamento Penale pontificio del* 22 *settembre* 1852 — (Monitore di Bologna del 3 settembre detto anno N. 68).

Visto il Decreto 27 agosto 1859.

Decreta:

In pendenza delle definitive e generali riforme alla Legislazione Civile e Criminale, del Governo delle Romagne saranno osservate le seguenti disposizioni transitorie.

1. — Fino all'attivazione del Codice Napoleone Civile, Organico e di procedura, i Tribunali giudicheranno nelle cause civili con la legislazione e con le norme di procedura vigenti, e nelle cause criminali coll'Editto penale e regolamento organico di procedura egualmente vigente, ben inteso che si dichiarano e s'intendono cadute in dissuetudine le disposizioni relative alle materie e Tribunali non contemplati nel regolamento organico 15 giugno 1806 a termini del Decreto 27 agosto 1859. (*a*)

2. — Sono abolite tutte le Declaratorie emanate sotto qualsiasi nome e da qualsiasi Autorità del cessato regime tanto

(*a*) Cioè i Tribunali delle Curie Ecclesiastiche.

Digitized by Google

all'Editto penale, che al Regolamento organico di procedura criminale, dovendosi avere in osservanza ed applicare il solo e nudo testo di quelle due leggi subordinato al succitato Decreto 27 agosto 1859, salve le seguenti correzioni.

3. — I reati importanti pena di morte saranno puniti con un grado di minorazione, se commessi in istato di ubbriachezza abituale, se non abituale, con la diminuzione di uno ai tre gradi.

4. — Lo sgrillettamento di un' arma da fuoco contro alcuno sarà punito con la detenzione di uno ai tre anni.

5. — La violazione del domicilio con ingresso clandestino o violento sarà punita con la detenzione di uno ai tre anni.

6. — I detentori di grimandelli, chiavi false o strumenti ed attrezzi atti all'ingresso violento o clandestino, saranno sottoposti ad egual pena.

7. — La querela di stupro consensuale con promessa di matrimonio, non sarà attendibile agli effetti penali, se non ha il fondamento di una prova legale e concludente. Nel caso di condanna per titolo di stupro semplice, la dote dovrà essere liquidata nella stessa sentenza di condanna.

8. — La querela di stupro consensuale non può esporsi dalla donna maggiore dei 21 anni o dai genitori senza sottoporsi essa stessa al giudizio come correa. Prima di questa età tanto essa quanto quelli che l'hanno in podestà o in cura potranno avanzare la querela senza che sia tenuta responsabile di correità, salvo in questo caso l'inchiesta al Ministero Pubblico, per titolo di trascurata custodia.

9. — Le estorsioni saranno punite come furto violento se ebbero effetto, se si limitano alle nude minaccie senza effetto, con la detenzione da un anno ai tre.

10. — Le ferite in rissa di più persone di cui si ignori l'autore saranno punite con una pena straordinaria di un anno ai tre di detenzione a tutti quelli che presero parte alla rissa contro il ferito.

11. — Il furto semplice sarà punito con la detenzione di un mese ad un anno se trattasi di borseggio o di furti cam-

Digitized by Google

pestri o di truffa inferiore agli scudi 20. Negli altri casi dagli anni 3 ai 15 di galera in ragione composta della entità del valore e del danno. Con le stesse pene saranno punite le truffe o falsi innominati ossia stellionati per valore superiore agli scudi 20.

12. — Il furto qualificato sarà sempre punito colla pena della galera dai 5 ai 20 anni. Con la stessa norma, ed in questa scala entrerà il calcolo della recidiva.

13. — L'appello delle sentenze Criminali dai Giusdicenti potrà essere in sospensiva, data cauzione idonea a giudizio del Fiscale del Tribunale a cui si appella.

14. — Nessun ordine di arresto personale potrà essere spedito dal processante per la sua esecuzione senza il permesso del Presidente del Tribunale, sentito il Fiscale ed il difensore d'officio sopra rapporto del processante.

15. — Nei delitti che non importano pena di galera potrà il Presidente, con la desistenza della parte offesa concedere la difesa a piedi libero, sentito prima l'imputato e data cauzione di stare alle conseguenze civili del giudicato.

16. — Le Sedute Criminali, tranne quelle che toccano la decenza ed il buon costume, saranno pubbliche, e nelle cause non importanti pena di morte naturale o civile, potrà l'imputato rinunziare alla ripetizione formale dei testimoni al dibattimento.

17. — È abolita la giurisdizione contenziosa amministrativa; tutte le cause pendenti davanti questo Foro privilegiato saranno portate *in statu et terminis* davanti Tribunali Civili di Prima Istanza, e a quelli di Appello, se vertenti in secondo grado. Se già fossero emanate due risoluzioni difformi, avrà luogo un terzo giudizio sul merito in Cassazione.

18. — Queste cause saranno riassunte avanti i Tribunali ordinari competenti mediante il richiamo degli atti o in originale o in copia autentica ad istanza della parte più diligente, e con unica citazione alla parte, sulla quale avrà luogo la costituzione di procuratore. Saranno discusse e decise colla procedura relativa all'indole e natura dei singoli giudizi.

Digitized by Google

19. — È revocata la facoltà delle informazioni private ai Giudici, le quali, essendo espressamente vietate, non potranno aver luogo sotto qualsiasi pretesto. Il Procuratore Generale del Governo veglierà onde non sia contravvenuto a questa disposizione.

20. — Il Tribunale di Cassazione si divide in due Sezioni, l'una composta del Presidente e di due Giudici per turno, giudica come Cassazione a sezioni unite nelle cause criminali per l'annullamento delle Sentenze proferite in secondo grado dal Tribunale d'Appello; negli affari civili le cause di cui al § 558 del Regolamento di procedura presentemente in corso. Dovrà anche requisire il voto dell'Avvocato dell'ordine nelle quistioni che possono toccare l'interesse pubblico. I ricorsi saranno interposti nelle cause civili con comparsa nella Cancelleria del Giudice o Tribunale, come ai §§ 1065 e 1066 del suddetto Regolamento, e trattate colle forme e coi metodi prescritti per le cause sommarie inscritte in ruolo. Se il Tribunale da cui è ricorso sarà estero senza reciprocanza, l'atto si interporrà davanti alla Cassazione. — 25.

21. — L'altra sezione, composta del Vice Presidente e degli altri quattro Giudici, giudica in merito in terzo grado di giurisdizione le cause pendenti, per difformità di giudizio, fra il Tribunale di Prima Istanza e quello d'Appello. In nessun caso i Giudici che giudicarono in una causa in figura di Cassazione potranno mai aver parte nel giudizio di merito. La procedura avanti questa sezione è la stessa in uso pei Tribunali di seconda Istanza. Gli incidenti anche portati in appello non potranno mai essere trattati che secondo la loro natura di giudizi strettamente sommari ed esecutivi.

22. — Le cause restituite in intero sono dalla Cassazione delegate ad uno dei Tribunali di Prima Istanza, che giudica coi metodi del Tribunale d'Appello a turni con un aggiunto tratto dalla Curia del luogo e nominato dal Tribunale di Cassazione, e così procede nel caso che la Cassazione giudichi in secondo grado con Sentenza difforme nella quale dichiarerà la delegazione.

Digitized by Google

23. — Le tasse e gli emolumenti di Cancellerìa presso il Tribunale di Cassazione saranno eguali a quelle del Tribunale d'Appello coll'aumento della metà, e così onorari degli Avvocati, e le funzioni dei Procuratori.

24. — Le cause attualmente pendenti avanti qualsiasi Tribunale delle Romagne non riconosciute dal Regolamento organico richiamato, saranno portate *in statu et terminis* davanti al Tribunale corrispondente per ragione di competenza mediante unica citazione riassuntiva, ed il trasporto degli atti si farà d'officio.

25. — Le cause attualmente pendenti davanti i Tribunali di Segnatura e della Rota e di qualunque altro Tribunale di Roma in qualsiasi grado nelle quali non sia ancora seguìta la contestazione sul merito, dovranno a forma dell'art. 20 essere portate davanti al Tribunale corrispondente per grado e per ragione di competenza.

26. — Le cause pendenti e contestate tanto in Segnatura che in qualunque altro Tribunale di Roma, ove le parti non convengano di portarle *in statu et terminis* davanti il Tribunale di grado corrispondente o di Cassazione, resteranno per la decisione ove si trovano. Ma le decisioni o Sentenze non potranno essere eseguibili nelle Romagne, altrochè alla forma dei giudicati dei Tribunali esteri.

27. — Le Sentenze dei Tribunali suddetti quanto quelle di qualunque Tribunale estero per essere eseguibili nello Stato del Governo Generale delle Romagne dovranno essere munite dell'*exequatur* la cui apposizione spetta al Tribunale di Cassazione od a quello da esso specialmente delegato. Per conseguire l'*exequatur* sarà presentata al Presidente del Tribunale di Cassazione la Sentenza in forma autentica con memoriale apposito. Il Tribunale nella sua prima Sezione in Camera di Consiglio rescrive se esso ne assuma la cognizione od a quale Tribunale la rimetta, restituendo alla parte od al suo Procuratore il memoriale coll'attergato Rescritto e la Sentenza. La parte con unica citazione porterà la vertenza alla Decisione del Tribunale Delegato od all'udienza ordinaria della stessa Cassazione.

Digitized by Google

28. — Le cause ove abbia interesse l'Erario sia per le azioni civili, sia per l'applicazione della pena ai contravventori saranno portate ai Tribunali ordinari anche per le appellazioni. A quest'oggetto presso i Tribunali d'Apello e di Cassazione sarà addetto un Procuratore Camerale che rappresenti il Fisco per tutto il loro circondario, come ve ne sarà uno per la Prima Istanza presso ogni amministrazione finanziaria d'Intendenza.

29. — È mantenuta l'immunità delle spese, salvo il caso di arbitrio degli esecutori, i quali saranno obbligati a risarcire del proprio la parte contradditrice, sia colla stessa sentenza di assoluzione, che con separato giudizio di abuso di potere o concussione.

30. — I metodi e le disposizioni ora in corso per la procedura nelle cause erariali sono così modificate:

a) Le amministrazioni di Finanza dovranno, sotto pena di caducità, notificare il verbale nel termine di quindici giorni dalla data.

b) L'atto di opposizione sarà notificato al solo Procuratore Camerale, al quale incombe l'obbligo di portarlo a notizia del Capo della Dogana.

31. — Gli Avvocati e Procuratori attualmente ammessi ed esercenti presso i vari Tribunali continueranno anche in seguito. Solo quelli esercenti in appello potranno agire avanti il Tribunale di Cassazione.

32. — Dal giorno d'oggi i termini interrotti coll'articolo 3. del Decreto della Giunta Provvisoria di Governo in data 13 giugno 1859 riprenderanno il loro corso a tutti gli effetti di legge, e cessa la sospensione della provvisoria esecuzione.

33. — Non vi saranno Supplenti abituali nè presso i Tribunali, nè presso i Giusdicenti, ma saranno nominati alla circostanza dal Presidente del Tribunale della Provincia.

34. — La trascrizione degli atti traslativi della proprietà potrà anche farsi per estratto quante volte siano celebrati per pubblico istrumento, e non per atto privato con data certa. Nelle divisioni la tassa di trascrizione sarà ragguagliata sul valore dell'intero indiviso ripartito *pro rata* fra i condividenti.

Digitized by Google

Le presenti disposizioni riceveranno interpretazione dal diritto comune in quanto riguarda il legislativo, e dal Regolamento di procedura nella materia d'istruzione giudiziaria.

Fatto in pieno Consiglio, questo giorno di mercoledì 31 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

N. II.

— 20 *novembre* 1859 — DECRETO *del Governatora delle Romagne col quale pubblica la legge Sarda* 9 *aprile* 1850 *che abolisce il foro ecclesiastico, l'immunità e l'asilo.* — (Monit. di Bologna 26 novembre N. 141).

Considerando che sebbene coll'art. 1. del Decreto del Governatore Generale delle Romagna del dì 31 agosto 1859 (N. I) debba ritenersi abolita ogni giurisdizione eccezionale e specialmente quella del foro ecclesiastico in materie civili e criminali; pure è opportuno che non rimanga dubbiezza alcuna sullo spirito e sugli effetti di quella legge; e che è indispensabile che a complemento delle stesse disposizioni si dichiari cessato ogni altro privilegio di cosa o di persona, e ogni diritto di asìlo, che sarebbero incompatibili col proclamato Statuto, colla uguaglianza che deve osservarsi per tutti rimpetto alle leggi, e col pieno e libero esercizio della podestà civile e giudiziaria;

Considerando d'altronde che non deve ragionevolmente presumersi che le stesse autorità ecclesiastiche vogliano impedire l'azione della legge e della podestà giudiziaria; quando anche si tratasse di luoghi sacri di cui si abusasse come di riparo a delitti, o di persone ecclesiastiche che nell'esercizio delle loro funzioni trascorressero ad atti o fatti contrari alle leggi e all'ordine pubblico;

Considerando che alla dichiarazione e applicazione di questi principii reclamati altamente dalla giustizia e dalla civiltà provvede con mirabile precisione la legge emanata dal Parlamento

Digitized by Google

e Governo Sardo il dì 9 aprile 1850, sicchè essa vuol essere adottata anche in queste Provincie come lo fu nelle Modenesi e Parmensi, intese anch'esse costantemente come le Romagne a unificarsi in tutto col Regno Sardo-Lombardo;

DECRETA:

Art. 1. — La legge Sarda pubblicata in Torino il 9 aprile 1850 sull'abolizione dei privilegi di Foro ecclesiastico, e d'immunità e di asìlo avrà forza nelle provincie delle Romagne.

2. — La legge suddetta è del seguente tenore:

Vittorio Emanuele II, per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme: Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte, ec. ec.

Il Senato e le Camere de' Deputati hanno adottato:

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. — Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, per le azioni personali, che per le reali e miste di qualunque sorta.

2. — Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizi ecclesiastici, ed i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giuridizione civile.

3. — Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato.

Pei reati nelle dette Leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

4. — Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica Autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.

5. — Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti come per tutte quelle che in ragione di persona o

Digitized by Google

materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'Appello, si osserveranno d'ora innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

I Magistrati d'Appello riterranno però la cognizione delle cause che si trovassero di essi vertenti nell'epoca in cui emanerà la presente Legge.

6. — Rifugiandosi nelle chiese od altri luoghi, considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all'Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo; giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie affinchè l'esercizio del culto non venga turbato.

Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Paroco, od al Rettore della chiesa in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione o sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

7. — Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di Legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.

Il nostro Gardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, e di grazia e giustia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Data in Torino il 9 aprile 1850.

Vittorio Emanuele.

V. Calvagna. — V. Nigra. — V. Colla.

Digitized by Google

Registrata al Controllo Generale addì 9 aprile 1850.
Reg. 5 atti del Governo a. c. 269.
Moreno. Siccardi.

Art. 3. — Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 20 novembre 1859

Il Governatore
Farini.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — O. Regnoli.

N. III.

— 25 *maggio* 1833 — DECLARATORIA *risguardante i coltelli serratori, ed altri istrumenti vetiti alla sola delazione.* (Racc. Leg. Pontif. n. 84 p. 591 Serie I. Vol. V).

Con detto Dispaccio fu dichiarato — « Che i *coltelti serratroi* qualora siano con una punta aguzza, ed a scrocchi, debbano ritenersi (come in realtà lo divengono coll'aprirli) fermi al manico, ancorchè non abbiano il taglio da ambedue i lati, e non siano a fronda di olivo; e che perciò sono compresi nell'art. 117 del Regolam. Penale. In ordine poi agli altri coltelli serratori, se questi sono con punta aguzza, ed a fronda di olivo, e col taglio d'ambe le parti, sono egualmente compresi nel predetto articolo; in caso contrario, avendo cioè questl coltelli serratori unicamente la punta aguzza, sono proibiti alla sola delazione, come in genere alla sola delazione sono vietati tutti quelli istrumenti colla punta, che sono atti a ferire, a riserva degli istrumenti ad uso di qualunque arte, o mestiere, pei quali si è già disposto chiaramente nell'art. 118 di detto Regolamento: e consideratosi nell'anzidetta delazione di coltelli serratori con sola punta aguzza, e ferri con punta atta a ferire, una contravvenzione di quelle di titolo minore, non potrà perciò la pena eccedere l'anno di opera pubblica. — La presente dichiarazione non avendo per oggetto che i coltelli serratori, ed altri istrumenti vetiti alla sola delazione, rimangono

Digitized by Google

fermi i divieti delle armi insidiose e di altre specie, già indicate in nel Regolamento Penale.

N. IV.

— 14 *agosto* 1839 — DISCIPLINE *regolatrici dell'uso della Caccia in tutto lo Stato Pontificio*. (Racc. Leg. Pontific. n. 54 p. 162).

La conservazione della specie dei quadrupedi e volatili utili già per comun lamento diminuita di molto a cagione degli arbitrii e distruttivi modi di cacciare, il desiderio di rendere viemaggiormente proficua allo Stato questa parte d'industria, e lo zelo d'impedire che per riprovevoli disordini non si cambino le cacce di dilettevole e industre esercizio in occasione di litigi e di risse, mossero l'animo della sa. me. di Leone Papa XII. a volere con editto dei 10 luglio 1826 che fossero con opportune leggi generalmente regolate le cacce in tutto lo Stato. Avendo poi l'esperienza insegnato che a conseguire più efficacemente l'effetto desiderato eravi bisogno di modificare alcuni articoli di cosiffatte leggi, la Santità di Nostro Signore Gregorio XIV. felicemente regnante si è degnata di ordinarci che Noi veniamo a nuovamente pubblicare, siccome facciamo, il primiero legislativo regolamento generale con le seguenti modificazioni:

Art. 1. È permesso a tutti nello Stato pontificio di esercitare la caccia tanto de' quadrupedi, che dei volatili. — v. art. 9. e seg.

2. Non potrà esercitarsi da chicchesia la caccia se non nei tempi, luoghi e modi, e sotto le pene prescritte nei titoli ed articoli seguenti.

TITOLO I.

De' tempi, in cui sono permesse o vietate le cacce.

5. Dal primo aprile al primo agosto di ciascun anno è vietata ogni sorta e maniera di caccia, sì dei quadrupedi, come dei volatili utili. — v. art. 5, 6, 20.

Digitized by Google

4. La caccia delle quaglie nel tempo del loro arrivo resta permessa soltanto in riva al mare. (*a*)

5. Dentro l'intervallo di tempo determinato nell'articolo terzo non sarà permesso di vendere o comprare cacciágione di sorta alcuna, salvo quella delle quaglie nel tempo del loro arrivo.

6. In qualunque tempo rimane proibito di guastare le uova, i nidi o covili, e uccidere i figli piccoli degli stessi utili animali. — 3, 20.

7. É vietato di cacciare in tempo d'inverno lepri, caprioli, storne e pernici ed altri utili volatili e quadrupedi nei luoghi coperti di neve.

8. Nessuno potrà in alcun tempo appropriarsi ed uccidere i colombi domestici o torraioli di privata proprietà.

TITOLO II.

De' luoghi leciti e proibiti delle cacce.

9. Nessuno senza consenso del proprietario potrà far caccia nei terreni altrui, i quali sieno muniti di muro, siepe od altro riparo, costrutti in modo, che impediscano realmente d'ogni maniera l'ingresso non solo alle bestie, ma anche agli uomini. — 12. (*b*)

10. Nessuno potrà per causa o pretesto di caccia entrare nei fondi altrui tuttochè non cinti e muniti dei ripari sovraindicati, qualora sieno già preparati o si preparino alla cultura,

---

(*a*) La caccia dei volatili chiamati *codette* potrà farsi ogni anno in parità della caccia delle quaglie, contemplata in questo articolo, limitatamente però al tempo del loro arrivo e solamente in riva al mare. — (v. § 2 della Notificazione 1 aprile 1840. v. Racc. Leg. Pontific. N. 15 p. 99).

(*b*) La facoltà della caccia e della pesca è regolata da leggi particolari. — Non è però lecito d'introdursi nei fondi altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore del fondo. — v. art. 683 del Codice Civile Albertino.

Digitized by Google

e molto più se seminati o tuttavia co' frutti pendenti. — 11, 12.

11. La disposizione dell'antecedente articolo rimane più espressamente applicata ai vasti tenimenti vallivi e paludosi, che in guisa speciale esistono nelle legazioni, ed i quali sebbene non cinti e muniti dei suddetti ripari, non compatibili con quelle località, hanno, per essenza di un periodo non mai discontinuato, prodotti industriali o naturali di moltiplici specie, che equivalgono a qualunque altra preveduta preparazione alla coltura, alla seminagione dei terreni ed ai frutti pendenti.

12. I proprietarii dei terreni annoverati negli articoli 9, 10 ed 11, che vorranno mantenere uno o più guardiani ad effetto di custodire le loro proprietà, dovranno richiedere a monsignor Governatore di Roma e direttore generale di polizia l'opportuna licenza, e vestirli dell'uniforme prescritta dalla circolare 29 gennaio 1826; ai quali soli, aventi in dosso la suddetta uniforme, sarà lecito di dimandare, a chi fosse trovato nei fondi suindicati, la consegna dell'archibugio, e qualora fosse ciò ricusato loro, di prendere il nome e cognome e denunziarlo alle competenti autorità senza permettersi alcun atto violento.

13. Nessuno potrà piantare ne' luoghi non vietati caccia di palombi con preparazione di sito, tanto a rete, che ad archibugio, se non alla distanza di mille passi d'aria calcolati a palmi geometrici per ogni intorno da altra, la quale già sia stata antecedentemente stabilita, e da due anni addietro consecutivi non lasciata d'essere in esercizio. — 14.

14. Chiunque vorrà piantare ne' fondi proprii, o di consenso dei proprietarii nei fondi altrui, cacce che importino preparazione di sito, e sieno fisse e stabili, come paretai, roccoli, bergamasche, boschetti ed altre di simile natura, non potrà farlo che alla distanza di duecento passi d'aria calcolati come nell'antecedente articolo per ogni intorno da quelle antecedentemente stabilite, e da due anni adddietro consecutivi non lasciate d'essere in esercizio.

15. D'ora in poi qualunque caccia stabile e fissa, quanto

Digitized by Google

ad impedire il diritto di porne un'altra entro la distanza di mille, o di duecento passi rispettivamente, sarà riguardata come non esistente, se trascorreranno due anni consecutivi di cessato esercizio.

16. Chiunque nelle cacce non fisse e stabili sarà il primo a piantare ne'luoghi permessi le così dette capanne, o a prender posto con istromenti da cacciare quadrupedi o volatili, e specialmente animali acquatici e da palude, dovrà mentre esercita la caccia, esservi legittimamente mantenuto, nè altri potrà piantare capanne o prendere posto, o situare istrumenti da caccia se non alla distanza di trecento passi d'aria d'ogni intorno.

TITOLO III.

Dei modi di far caccia permessi e vietati.

17. Resta assolutamente e rigorosamente proibito nella caccia dei quadrupedi e volatili ogni usi di paste o sementi venefiche, le quali possano nuocere alla salute dei consumatori.

18. Le cacce di notte fatte per via di lanterne o fiaccole o pertiche, lanciatore, capannacci, o come volgarmente si dice a diluvio o a diavolaccio, non meno che la caccia delle poste, o sia a doppia ragna, sono per sempre interdette.

19. L'uso delle tagliuole e lacci, che soglionsi porre in terra nelle campagne per prendere lepri, pernici, starne, quaglie ed altri uccelli è proscritto, e resta soltanto permesso di usare i lacci in aria da prendere ogni sorta di uccelli, e nelle paludi anche in terra per prendere beccacce, pizzarde ed altri simili animali.

20. Rimarrà lecito il solo uso delle tagliuole atte a prendere lupi, volpi, ed altri animali nocivi.

21. Non sarà però permesso di collocare le suddette tagliuole nelle vie pubbliche, e nei luoghi dove songliono passare uomini od armenti, nè sarà permesso in ogni altro luogo di tenerle accoccate fuorchè dal tramontare al levare del sole.

Digitized by Google

22. Dove sono cacce fisse e stabili, o capanne, o poste, o reti, o vischi per cacciare, non sarà lecito ad alcuno nel tempo che si esercita la caccia, nè di giorno nè di notte di sbarare archibugi se non alla distanza intorno di cinquecento passi d'aria, nè di fare altro rumore, che possa spaventare ed allontanare di colà gli animali, se non alla distanza intorno di centocinquanta passi d'aria specialmente nelle cacce de' palombacci.

23. Il costume introdotto in alcuni luoghi di scegliere, a buon regolamento delle cacce fatte in partita specialmente in quelle de' palombacci, un capocaccia regolatore potrà essere conservato secondo le regole, che verranno da noi prescritte.

24. Nessuno nelle macchie destinato alla caccia de' palombacci, neppure il proprietario, potrà in alcun modo di suo arbitrio scrociare, tagliare o svellere dal suolo querce, cerri ed altri alberi di alto fusto, ma avanti di ottenere la consueta licenza dalla sacra consulta farà noto la sua volontà all'autorità locale, la quale inteso il parere del capocaccia e di due periti cacciatori, darà o negherà il consenso, secondo che richiederà il vantaggio o il discapito della caccia, restando però sempre aperta la via, a chi si trovi grato, di ricorrere alle competenti superiori autorità.

25. Niuno potrà cacciare con archibugio od arma da fuoco, se prima non avrà osservato, quanto è, e sarà prescritto intorno alla facoltà di portare simili armi dalle autorità competenti. (*a*)

(*a*) 1. Spetta all'autorità politica del Circondario di rilasciare permessi per porto d'armi. — Art. 130 della legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859.

2. Il permesso di porto d'armi non sarà accordato che alle persone maggiori d'anni 18, probe ed oneste, e che non sieno state condannate per abuso di porto d'armi. — Art. 67 del Regolam., per l'esecuzione della suddetta legge 1859, in data 8 gennaio 1850.

Digitized by Google

TITOLO IV.

Delle pene a cui andranno soggetti i delinquenti.

26. I contravventori agli articoli proibitivi di questo regolamento, oltre alla perdita, dove abbia luogo, degl'istrumenti da caccia o della cacciagione fatta, saranno soggetti alla multa non minore di scudi tre, e non maggiore di scudi quindici.

27. Qualora poi la contravvenzione sia di tal natura, che abbia recato alcun danno, saranno i contravventori obbligati, oltre alle già prescritte pene, anche al corrispondente risarcimento.

28. Chiunque sarà recidivo nella contravvenzione alla legge, sarà condannato, oltre alle pene suddette a doppia multa.

29. Se per provata importanza non fosse taluno in grado di pagare l'imposta multa, dovrà scontarla nella carcere in ragione di uno scudo al giorno.

30. Le multe saranno divise per una metà all'accusatore o all'inventore, e per l'altra a beneficio delle comune rispettivo.

TITOLO V.

Della maniera di procedere ne' giudizii a carico dei contravventori.

31. Non si potrà in questa materia di cacce intentare da chicchesia giudizio contro alcuno per danno alle proprietà sue dato, ed offesa de' proprii diritti ricevuta, se non per denuncia e petizione, non mai per via di fatto. Nelle contravvenzioni poi, ove non entri danno delle proprietà ed offesa dei diritti altrui, si procederà anche per inquisizione e di ufficio.

32. Ne' giudizii appartenenti a questa legge, basterà a far prova anche un solo testimonio di veduta indifferente e degno di fede.

Digitized by Google

53. Il solo fatto d'essere alcuno trovato nei tempi o luoghi proibiti per via o in campagna munito di archibugio e munizione minuta e spezzata da caccia, e molto più se accompagnato eziandìo da cani cacciatori, e in ogni tempo, il solo fatto d'essere trovato con istrumenti da caccia parimenti proibiti basterà a renderlo soggetto alle pene rispettivamente prescritte ai contravventori di questa legge, ancorchè non abbia fatto caccia.

54. I giudizii per le contravvenzioni agli articoli di questo regolamento sulle cacce saranno fatti sommariamente dinnanzi alle locali autorità competenti, salvo l'appello a chi di ragione.

Gli eminentissimi cardinali legati, monsignor governatore di Roma e direttore generale di polizia, monsignor presidente della Comarca, i prelati delegati, i governatori locali e la forza pubblica sono incaricati della esecuzione di questa legge, la quale incomincerà ad aver vigore dal dì che sarà nei rispettivi luoghi promulgata.

Roma. Data in camera apostolica li 14 agosto 1839.

G. CARD. GIUSTINIANI Camerlengo di S. R. C.

F. de' Medici uditore del Camerlengato.

NOTA all'Art. 16

A schiarimento di detto articolo, con Notificazione del Camerlengato del 15 settembre 1841 (Racc. Legg. N. 40 p. 101) — Fu dichiarato che chiunque in precedenza avesse occupato il posto o col capanno, o col porre sul luogo gli istrumenti da cacciare non potrà godere della preferenza se non esercitando la caccia, vale a dire, se in ciascun giorno allo *spuntar del sole* non avrà distese le reti per cacciare in modo, che passata quell'ora, s'intenda che per quel giorno abbia rinunciato alla preferenza.

Digitized by Google

N. V.

— 10 *novembre* 1840 — ORDINE CIRCOLARE *il quale prescrive quale debba essere la procedura da osservarsi per danni dati studiosi e manuali contemplati dagli art.* 267 *e* 268 *del Regolam. Penale* 1832. — (Racc. Leg. Pont. n. 65. pg. 285).

Le disposizioni penali che erano vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione all'epoca dell'emanazione del regolamento sui delitti e sulle pene dei 20 settembre 1832, rimasero conservate colle rispettive sanzioni, come espressamente dichiarò l'art. 6 del suddetto regolamento. — pag. 6.

Vennero in tal modo confermate le saggie provvidenze sui danni dati studiosi e manuali che si contengono nel moto-proprio della san. mem. di Benedetto XIV dei 10 gennaio 1751, inserito per esteso nella celebre Sua Costituzione « *Inveterata reipubblicae incommoda* » del 25 dell'istesso mese ed anno, e convalidata con ordine circolare a stampa dei 7 luglio 1773, per comando della san. men. di Clemente XIV.

Col medesimo moto-proprio quel Sommo Pontefice distinse il danno dato *semplice*, originato cioè da naturale ferocia degli animali senza colpa, nè vera, nè presunta di uomo, dagli altri danni caratterizzati *studiosi*, per colpa cioè e negligenza degli uomini, e *manuali*; dichiarando, che questi due ultimi trascendono il nome di danno, e passano nella categoria del furto, o di altro delitto.

Analogamente pertanto a tali distinzioni, ed *addattandole* alla legislazione succeduta ed alla procedura surrogata all'antica, ed in ampliazione al moto-proprio ed alla costituzione suddetta, previo l'oracolo della Santità di Nostro Signore, si dispone:

1. Che pei danni dati studiosi e manuali commessi per avidità di lucro ed interesse, avendo luogo la procedura breve sommaria ordinata dal regolamento dei 5 novembre 1831, devono applicarsi le pene stabilite dal suddetto moto-proprio 10 gennaio 1751.

Digitized by Google

2. Che pei danni dati studiosi e manuali, commessi per ingiuria o per vendetta, si deve seguire la procedura corrispondente, onde poter applicare le pene portate dagli articoli 267 e 268 dell'indicato regolamento penale. — pag. 46.

3. Che per gli uni e per gli altri niun'altra prescrizione ha più luogo, se non quella di tre anni, disposta dall'art. 45 del predetto regolam. penale dei 20 settembre 1832. — p. 12.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 10 novembre 1810.

A. D. CARD. GAMBERINI.

Le principali disposizioni che si contengono nello citato M. Pr. della Santa Memoria di Benedetto XIV del 10 gennaio 1751 possono ridursi alle seguenti, che:

« La parte danneggiata doveva dare querela alla presenza di due testimoni agli atti criminali entro il termine di otto giorni continui dal giorno che aveva patito il danno, ciò non facendo perdeva ogni azione. § 12 ».

« Era lecito, a quegli che aveva patito danno di arrestare tutti o parte degli animali che avesse trovato a far danno nel suo; o anche di prendere qualche pegno sul pastore o custode, purchè l'arresto si facesse ed il pegno si prendesse prima che il pastore e gli animali fossero usciti dal fondo, purchè gli animali o pegno fossero tosto consegnati in mano del giudice, assieme colla querela del danno. Quando però il padrone degli animali o altri dasse sigurtà idonea di stare a ragione, doveva dal giudice ordinarsi il rilascio degli animali e del pegno, e molto più del padrone dell'animale o d'altri che fosse stato arrestato. § 13 ».

« Il giudice entro il termine di quaranta giorni continui dal giorno che fosse stato esposto in cancelleria criminale la querela o denuncia, di danno dato, doveva aver finita e decisa la lite. § 14 ».

« Quanto alla maniera di provare il danno sì in generale che in ispecie, sua stima, e liquidazione, come pure rispetto alle pene, si dovevano osservare dai giudici gli statuti e consuetudini del luogo. § 15 ».

Digitized by Google

N. VI.

— 11 *agosto* 1848 — ORDINANZA *del Ministro di Grazia e Giustizia relativa alle disposizioni contenute negli articoli* 136, 137, 138, 143 *e* 144 *del Regolam. Penale.* — (Racc. Legg. Pont. n. 59 pag. 250). — p. 28.

1. I Cursori incaricati dell'esecuzione delle sentenze, in caso di resistenza ne ridigeranno un particolare processo verbale, di cui produrranno una copia nella cancelleria criminale. — 2. Il cursore che nel caso di resistenza, avrà mancato d'adempiere a quanto sopra sarà tenuto responsabile a forma dell'art. 304 dell'editto 17 dicembre 1834, non altrimenti che si fosse ricusato all'esecuzione dell'atto commessogli. — 3. Il ministero inquirente, appena ricevuto il processo verbale del cursore, procederà immediatamente alla compilazione della regolare processura a carico degli autori e dei complici della resistenza, perchè questi siano colla massima sollecitudine giudicati dall'autorità competente a forma delle veglianti leggi. — 4. La forza pubblica di ogni arma, a qualunque requisitoria dei cursori presterà mano forte per la esecuzione delle sentenze e delle ordinanze dei giudici e tribunali. — 5. I presidi delle provincie, i presidi e procuratori fiscali dei tribunali, i governatori e tutti gli ufficiali di giustizia sono incaricati per la parte che loro riguarda, della esecuzione della presente ordinanza.

N. VII.

— 10 *luglio* 1841 — ORDINE *Circolare del che noi abbiamo citato sotto l'art.* 94 *(pag.* 19*) sarà riportato per intero nell'App. al Regolamento di Procedura Penale del* 1831, *dacchè perciò che risguarda a questo Regolamento, non contiene che la seguente disposizione* — « *Sono esclusi dal beneficio dell'abilitazione (a difendersi » fuori di carcere) i colpevoli di furto, e gl'imputati dei delitti » contenuti negli articoli* 94, 95, 179, 180 *del Regolamento Pe- » nale* ». — v. Art. 4 § 4 di detto Ordine Circolare.

Digitized by Google

N. VII.

— 22 *marzo* 1855 — ORDINE *Circolare del Ministro dell'Interno sulla competenza del procedimento e giudizio criminale nelle contravvenzioni agli editti e regolamenti emanati dai dicasteri amministrativi portanti sanzione penale.* — (Racc. Legg. Pontif. n. 12, pag. 55). — Si vegga il N. XI.

(Nota all'art. 6 e 367 del Regol. Penale)

La Santità di Nostro Signore onde rimuovere qualunque incertezza intorno all'autorità cui spetta l'applicazione dell'azione penale cominata in varii editti e regolamenti di dicasteri amministrativi, fino a che non sia altrimenti provveduto all'esercizio di una tale giurisdizione, si è degnata di ordinare e dichiarare quanto segue:

1. È commessa ai magistrati la procedura, e il giudizio nei casi di contravvenzione agli editti, alle notificazioni ed ai regolamenti pubblicati dai varii dicasteri amministrativi.

1. Sullo *Specilegio* (*a*) come al Bando del Camerlengo di S. R. C. in data 4 giugno 1816 (1) e nella successiva circolare dei 21 giugno 1817. (2)

2. Sulle antichità e sulle escavazioni, come negli editti dello stesso Camerlengato in data 2 ottobre 1802 (3) e 7 aprile 1820. (4)

3. Sulla polizia delle strade nazionali principali, come all'editto di segreteria di Stato in data 1 dicembre 1828. (5)

4. Sugli agenti di cambio e sensali, come dalle notificazioni del Camerlengato di S. R. C. in data 30 agosto 1836 (6) e del ministro del Commercio in data 6 dicembre 1852. (7)

2. La procedura sarà quella stessa che è prescritta pei delitti minori dalle vigenti leggi. — v. Art. 26 s., 469 Regol. Proc. Criminale 1831.

(*a*) È la Raccolta delle spighe grane disperse nei campi tralasciate dai mietitori per terra in tempo delle annuali messi.

Digitized by Google

Il giudizio di prima istanza apparterrà ai giudici singolari locali, dal giudicato loro competerà l'appello al tribunale collegiale della provincia.

In Roma il giudizio di prima istanza apparterrà al secondo turno del Tribunale criminale: osservate quanto alla competenza dell'appello le norme proprie di questo Tribunale: al primo turno il giudizio di secondo grado: osservate quanto alla competenza dell'Appello le norme proprie di questo Tribunale nei giudizi sommari.

Roma, dal ministero dell'interno li 22 marzo 1855.

Il Ministro dell'Interno — *Mertel.*

Le leggi sopra citate si trovano nella Raccolta delle Leggi Pont. dell'anno 1855 ai numeri e alle pagine qui sotto citate.

(1) v. App. infine di detto anno N. 5 p. XIV. — (2) N. 6 p. XXII. — (3) N. 7 p. XXV. — (4) N. 8 p. XXXIX. — (5) N. 9 p. LII. — (6) v. Vol. del 1856 parte II. p. 76. — (7) v. Vol. VI. parte II. 1852. p. 262.

N. VIII.

— 30 *luglio* 1855 — EDITTO *del Segretario di Stato riguardante misure straordinarie di rigore pei delitti di furto.* — (Racc. Leg. Pontific. n. 52 p. 186).

(Art. 536, 546, 547, 548 Regol. Penale)

A porre un maggior freno al delitto di furto, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio di Stato, ed il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel Sovrano suo nome pubblichiamo le seguenti straordinarie disposizioni.

Art. 1. Il borseggio, ossia il furto occultamente commesso sulla persona, è punito col massimo grado della respettiva pena indicato nell'art. 536 del regolam. penale. — p. 56.

Nel borseggio le immediate acclamazioni, e la incolpazione diretta del dirubato, fornito di buone qualità, possono fare prova contro l'imputato, ancorchè non si rinvenga al medesimo

Digitized by Google

la cosa involata, purchè consti di sua vita oziosa, o sia pregiudicato anche in via di Polizia per sospetta condotta in linea di furti.

2. Il reo di borseggio commesso in chiesa o in luogo e tempo di pubblici spettacoli, o di qualunque pubblica riunione, soggiace alla pena corrispondente del furto qualificato, non che alle battiture da quindici a trenta da darsi nel luogo da destinarsi.

3. Il furto campestre di frutti pendenti, di piante, alberi, rami ed altri frutti del suolo, di legna da ardere, o di legname da lavoro esistente ne' boschi, o ne' campi, è punito colla pena del furto semplice ne' respettivi gradi.

Se però il furto campestre è di somma inferiore a Sc. 5 è conosciuto e giudicato dal Magistrato di polizia, ed è punito col carcere da quindici giorni a tre mesi, qual pena in caso di recidiva è aggravata col trattamento del pane ed acqua per due giorni di ciascuna settimana.

4. La delazione di una o più chiavi false, di chiavi intonacate di cera od altro per imitare le vere, di grimaldelli, e di altri istromenti sospetti, come mezzi atti a eseguire furti, è punita colla detenzione da sei mesi ad un'anno.

5. Il reo di delazione come sopra che ha subìto una condanna per furto, o è vincolato da precetto di Polizia per sospetta condotta in linea di furto, è punito coll'opera pubblica da un anno due anni.

6. La semplice ritenzione di chiavi false e di chiavi intonacate di cera, di grimaldelli od altri istromenti, in persone sospette in linea di furti, è rimessa alla cognizione del Magistrato di polizia, il quale punirà il ritentore con la detenzione da sei mesi ad un anno.

7. Chiunque avrà dolosamente contrafatto o alterato chiavi, o formato altro istromento atto a commettere un furto, sarà punito coll' opera pubblica da uno ai due anni.

Se il colpevole sarà fabbro-ferraio di professione sarà punito coll' opera pubblica da due a tre anni.

8. Il ladro che in atto di commettere il furto, sia

Digitized by Google

questo semplice o qualificato, è trovato possessore di un'arma proibita dalla legge anche alla sola delazione, è punito con la galera per dieci anni oltre la pena del furto. Nel caso che faccia uso della detta arma, è condannato con le pene prescritte negli articoli 346, 347 e 348 dell' anzidetto regolamento penale. — p. 58.

9. La reiterazione nel furto assoggetta il colpevole al massimo del grado della respettiva pena per ogni furto commesso.

Ove però il complessivo valore dei furti superiori gli scudi 300, se trattisi di furti semplici, il reo è punito con venti anni di galera; se poi uno o più de' furti sono qualificati, è punito colla galera perpetua. — Si vegga la nota in fine.

10. Colui che ha subito una condanna per qualunque furto anche anteriormente al presente editto, comettendone uno nuovo, è dichiarato recidivo.

Se pertanto il nuovo furto è semplice, purchè non sia campestre inferiore a Sc. 5, è punito per qualunque somma fino agli Sc. 200, con dieci anni di galera, sopra questa somma, con la galera per venti anni. Se poi il nuovo furto è qualificato, il reo è punito per qualunque somma fino agli Sc. 200, con venti anni di galera; sopra questa somma, con la galera perpetua.

11. Il reo di furto, che ha compito gli anni diciotto di di età, non gode di alcuna minorazione di pena.

12. L'arresto del ladro, anche senza mandato di giudice, e fuori dei casi di flagrante o quasi flagrante delitto, è sempre validamente eseguito.

13. La dispositiva della sentenza per furto portante condanna all'opera pubblica, od alla galera, appena sarà in istato eseguibile, verrà pubblicata colla stampa, e sarà affissa nel luogo del commesso delitto, ed in quello di origine e di domicilio del condannato.

14. I condannati per titolo di furto espieranno la pena in luoghi separati sotto speciale sorveglianza, eseguendo i lavori secondo la respettiva condanna a totale beneficio dello

Digitized by Google

Stato. Il loro trattamento, i mezzi di sicurezza e di custodia saranno i più rigorosi, e verranno determinati da apposito regolamento.

15. Lo statista, che avrà commesso il furto fuori della sua patria di origine, dopo espiata la pena, non potrà più far ritorno nel luogo del commesso delitto, altrimenti incorrerà nella pena da uno a due anni di opera pubblica.

16. Questo editto avrà forza di legge dal giorno della sua pubblicazione.

Roma dalla Segreteria di Stato li 30 luglio 1855.

G. Card. Antonelli.

NOTA all'art. 9

Promosso il dubbio sulla competenza al procedimento e al giudizio sui furti reiterati, e con recidiva, in ordine ai quali con gli articoli 9 e 10 di questo Editto sono esasperate le pene cominate dal Regolamento Penale 20 settembre 1832. Presi ad esame ecc., sentito il parere del consiglio dei ministri con approvazione di S. Santità, il ministro dell'interno dichiarò quanto segue:

1. Sui furti reiterati, o semplici o qualificati, niuno dei quali ecceda il valore di scudi venti, e in complesso non eccedano gli scudi 300, il procedimento e il giudizio su tutti appartiene al giudice singolare.

2. Se taluno dei detti furti ecceda il valore di sc. 20, o, essendo anche singolarmente inferiori a questa somma, in complesso non eccedano gli scudi 300, il giudizio su tutti appartiene al tribunale criminale.

3. In tutti i casi, nei quali il furto abbia la qualità di recidiva, è competente il giudizio al tribunale criminale.

Digitized by Google

N. IX.

— 13 *agosto* 1839 — EDITTO *del Tesoriere Generale risguardante la fabbricazione e vendita delle polveri sulfuree che è sottoposta alla privativa dell'Amministrazione Camerale.* (Racc. Legg. Pontificie N. 52 p. 157). — (art. 113 del Regol. Penale p. 22).

I più forti motivi di utilità e di sicurezza pubblica esigeano che la fabbricazione e la vendita delle polveri solfuree venisse sottoposta ad una rigorosa amministrazione nella quale si riunissero alla industria privata l'interesse dell'erario e la vigilanza delle autorità governative. E poichè presso gli esperimenti dell'asta sonosi rinvenuti gl'intraprendenti, i quali assumono la divisata amministrazione con tutti gli obblighi e pesi imposti nei capitoli a quest'uopo formati, inteso il sovrano oracolo, siamo autorizzati di pubblicare le seguenti disposizioni.

§ 1. Il diritto di fabbricare e vendere le polveri solfuree appartiene privativamente ed esclusivamente alla reverenda camera: esso viene esercitato da una amministrazione cointeressata sotto la direzione del tesoriere generale e la vigilanza per la parte politica degli eminentissimi legati e prelati delegati nelle provincie ed in Roma e sua Comarca di monsignor governatore.

2. La privativa non si estende al nitro ed allo zolfo: rimane in libertà di chiunque il fabbricare e vendere l'uno e l'altro.

3. È vietato d'introdurre le polveri di estera fabbricazione in qualunque luogo dello Stato, compresi anche i porti, città e fiere franche abbenchè si trattasse di mero transito: saranno quindi rigorosamente osservati gli articoli 65 e seguenti del moto proprio 31 gennaio 1820 sulla polizia dei porti, (*a*) quanto alle polveri che si trovano a bordo de' bastimenti ed altri legni. — 4.

(*a*) Sul modo da tenersi in tutti gli uffici dei porti dello Stato i registri dei legni marittimi Pontificii e delle genti di mare. -- (v. Racc. Legg. Pontific. App. all'anno 1852 N. 7 p. XXVII).

Digitized by Google

4. Dal disposto nel § precedente sono eccettuati i territorii della provincia di Benevento e del distretto di Ponte Corvo, pei quali si osserveranno le vigenti convenzioni e disposizioni relative.

5. Non potrà fabbricarsi la polvere che nei luoghi riconosciuti dal governo, e per esso dal tesoriere generale, il quale ne rilascierà speciale permesso.

6. Il tesoriere generale, per l'interesse della finanza e per la osservanza del contratto, può far sempre visitare le fabbriche, riscontrarne i libri e registri ed esercitare pieno potere sugl'impiegati ed addetti alle medesime, ordinando all'amministrazione di rimuovere coloro che non fossero di fiducia.

7. Monsignor governatore per Roma e sua Comarca, ed i rispettivi eminentissimi legati e presidii nelle provincie potranno per motivi di polizia ispezionare le dette fabbriche e loro libri e registri. — 14.

8. La segreterìa di Stato ordinerà la visita delle fabbriche quando e come lo creda opportuno.

9. Gli spacci di polvere non potranno tenersi che nei paesi e nei luoghi espressamente approvati colla intelligenza, in Roma e sua Comarca di monsignor governatore, e nelle provincie degli eminentissimi legati e prelati delegati e con le cautele prescritte dalle leggi e disposizioni vigenti: il governo col mezzo del tesoriere generale avrà il diritto di determinarne il numero e di obbligare l'amministrazione di tenerli ove occorrano e ben provvisti di polvere.

10. La nomina degli spacciatori dovrà essere egualmente approvata dal tesoriere generale, intesi rispettivamente gli eminentissimi legati, prelati delegati e monsignor governatore, per la parte politica.

11. Negli spacci dovrà tenersi un registro esatto delle partite di polvere che vi entrano e delle vendite che se ne fanno.

12. Se la vendita superasse la quantità di una libra, dovrà indicarsi il nome, cognome e domicilio dell'acquirente:

Digitized by Google

avrà luogo la stessa disposizione se una medesima persona comprasse in più volte la detta quantità di polvere nel medesimo giorno o in giorni consecutivi.

13. La vendita a persone particolari di una quantità che superi le venti libre è vietata a termini delle veglianti leggi.

14. I libri dovranno ogni sera firmarsi dallo spacciatore: essi saranno ostensibili ai ministri del tesorierato e della polizia, la quale come si è detto nel § 7, sorveglierà anche gli spacciatori della polvere. — 15.

15. L'amministrazione terrà nei suoi magazzini i registri a bollettario per la vendita o diramazione delle polveri ai diversi spacci, indicando così nella parte madre come nella bolletta figlia il luogo di partenza, i luoghi di fermata ed il destino: essi saranno ostensibili come al § precedente.

16. I conduttori della polvere non potranno durante il viaggio fermarsi in altri luoghi fuori degl'indicati nella bolletta, se il carico supera le venti libre: le fermate non potranno farsi nei luoghi abitati o in prossimità di essi senza il permesso delle autorità locali; osservandosi inoltre, quanto ai trasporti delle polveri, tutte le regole e discipline, ordinate dalle leggi e disposizioni vigenti.

17. Le stampe degl'indicati libri dovranno essere di quelle fornite dalla stamperia camerale sulla carta di *filograna* somministratata dal governo.

18. Se si trovassero fabbriche o depositi di polvere non approvati; se qualcuno si facesse lecito di spacciare la polvere senza i debiti permessi; se non si tenessero i registri anche nelle fabbriche e negli spacci approvati; se la polvere si trasportasse contravvenendo alle disposizioni relative; oltre le procedure criminali nei casi preveduti dalle leggi, avrà sempre luogo la confisca del genere con la giunta di una penale dagli scudi dieci ai cento, secondo la gravezza delle circostanze. — 35, 36, 37.

19. Il prezzo del genere e la penale dovranno ripartirsi a forma del disposto nella notificazione del 20 agosto 1835 (*a*):

(*a*) Il prodotto intiero di ciascuna invenzione di contrabbando sarà di-

Digitized by Google

se non che in tutti i casi, nei quali la *invenzione* non è carico dell'amministrazione cointeressata, la quota camerale sarà portata nel conto degl'introiti dell'amministrazione medesima.

20. L'amministrazione sarà obbligata di fabbricare la polvere (*a*)

da cannone
da mina
da caccia.

Essa dovrà venderla al pubblico ai prezzi indicati nella tariffa che fa seguito al presente editto. — 27.

21. Le polveri dovranno essere perfette, 1. per la qualità dei componenti; 2. per la loro dose; 3. per la esecuzione esatta di quanto è necessario per ridurre il nitro, lo zolfo ed il carbone allo stato di polvere.

22. La polvere da caccia sarà venduta in pachetti sigillati con la iscrizione « *Privativa Camerale* »: ogni partita da ridursi a pacchetti sarà preventivamente esaminata; nè potrà ridursi senza il permesso in iscritto della persona incaricata dal tesoriere generale. — v. art. 3 del N. X p. 98.

23. L'amministrazione sarà responsabile della identità della polvere contenuta nei pachetti.

Se tale polvere in qualunque luogo se ne faccia la vendita, non si trovasse eguale a quella che fu esaminata, gli amministratori soggiaceranno ad una multa non minore di dieci e non maggiore di trecento scudi.

24. La bontà della polvere da cannone sarà riconosciuta nell'atto della consegna da farsene al governo, pel cui uso specialmente è destinata.

---

viso in tre parti: sei decimi spetteranno agli inventori: due decimi cederanno a vantaggio dei ministri e guardie delle dogane: gli altri due decimi si ritireranno dall'erario a titolo d'indennità di spese. — Se gl'inventori della frode fossero gli stessi ministri e guardie doganali, quei che avranno fatta l'invenzione godrano particolarmente dei sei decimi ecc. — (*v. Racc. Legg. Pontific. N.* 20 *p.* 156 *dell'anno* 1855).

(*a*) Si vegga il N. X p. 97.

Digitized by Google

25. La bontà della polvere da mina sarà riconosciuta di volta in volta che, compiuta la fabbricazione di una partita, dovrà essa riporsi in magazzino: l'amministrazione dovrà darne avviso alla persona incaricata dal tesoriere generale, onde faccia procedere alla ricognizione.

26. Le polveri che non si trovassero della qualità richiesta, potranno essere rigettate e messe fuori di commercio con quei provvedimenti e cautele che le autorità crederanno espedienti secondo le circostanze.

27. L'amministrazione dovrà sempre ritenere una sufficiente provvista delle tre specie di polvere indicate nel § 20: in caso di mancanza potrà esservi astretta per misura amministrativa o colla fabbricazione a suo carico rischio e pericolo, o coll'acquisto a sue spese o in altro modo: sarà inoltre soggetta ad una multa non minore di scudi cento e non maggiore di mille secondo i casi.

28. Tutti coloro che attualmente ritengono fabbriche e spacci di polvere dovranno darne l'assegna entro il termine di quindici giorni dalla data del presente editto, indicando il luogo preciso della fabbrica o spaccio, e facendo conoscere, quanto alle fabbriche, la quantità della polvere fabbricata che posseggono e di quella che si trovi in fabbricazione; e quanto agli spacci, la quantità di polvere invenduta.

29. Le assegne si daranno in tre originali, due per esibirsi alle autorità locali che li rimetteranno uno al tesorierato, l'altro alla polizia; ed il terzo per essere inviato all'amministrazione in Roma.

30. É in facoltà dell'amministrazione di verificare le assegne e procedere a quelle misure d'assicurazione e di cautela che crederà opportune.

31. L'amministrazione prenderà a suo conto le polveri invendute, qualora sieno della qualità vendibile, pagando il prezzo ed il premio da stabilirsi nei §§ seguenti.

32. Essendosi per motivi d'utilità e di sicurezza pubblica abolito l'ispettorato delle polveri e rescisse le convenzioni e le concessioni risultanti dall'istromento stipulato il giorno

Digitized by Google

31 ottobre 1826 per gli atti del Romani già segretario e cancelliere della reverenda camera, inteso il sovrano oracolo, e coerentemente alle massime adottate dai sommi pontefici ed in particolare da Benedetto XIV nei moti-proprii del 9 agosto 1743 e del 21 dicembre 1757, e da Pio VII nei moti-proprii del 19 marzo e del 9 aprile 1801, si dichiàra: — 31.

1. Che a titolo d'indennità non è dovuto all'ispettore delle polveri istituito col suddetto istromento, nè agli altri fabbricatori verun compenso per il lucro che poteano ritrarre dalla vendita delle polveri se non fosse avvenuta innovazione;

2. Che in conseguenza l'indennità si riduce al vero danno, ossia al prezzo reale delle polveri invendute, desumendolo dal valore della materia e dalla spesa per la mano d'opera. — 33.

33. Per un tratto di Sovrana clemenza si accorda inoltre allo stess'ispettore ed agli altri fabbricatori un premio del dieci per cento sul prezzo reale fissato nel n. 2 del § precedente.

34. La liquidazione dell'indennità e del premio si farà amministrativamente con ordinanza del tesoriere generale a quest'effetto delegato.

35. Cessa la facoltà di fabbricare, vendere e ritenere la polvere in ogni e qualunque persona che non sia abilitata a fabbricarla o spacciarla per conto dell'amministrazione cointeressata: chiunque continuasse a fabbricarla, spacciarla, od anche ritenerla; e molto più se la spacciasse o ritenesse senza averla assegnata, sarà soggetto alla pena stabilita nell'art. 113 del regolamento penale contro coloro che ritengono ammassi vietati di polveri solfuree, oltre la multa come al § 18. — 34.

36. Se la quantità della polvere è minore di quell'enunciata nel suddetto art. 113 del regolamento penale, il fabbricatore, spacciatore, o detentore incorrerà nella multa stabilita nel citato § 18.

37. Le stesse pene si applicheranno a coloro che inducessero, ritenessero o vendessero polveri fabbricate nei paesi esteri.

38. Durante il tempo necessario per organizzare l'am-

Digitized by Google

ministrazione, potrà essa mantenere provvisoriamente gli spacci attuali in quel modo e con quelle condizioni che crederà opportune.

39. La procedura per le invenzioni delle frodi, per la contestazione ed intimazione delle multe e per le opposizioni delle parti avanti i tribunali sarà quella stabilita nell'editto sui contrabbandi in data 18 agosto 1835. — (v. Racc. Legg. Pontific. n. 19 p. 157).

40. Si attenderanno a questo proposito anche le disposizioni contenute nella notificazione del tesorierato che fa seguito allo stesso editto, in data 20 agosto 1835 (n. 20 p. 156), e nelle successive norme ed istruzioni confermate col dispaccio della segreterìa per gli affari di Stato interni in data del 10 febbraio del corrente anno N. 84245. — (n. 11, p. 25).

41. Nei casi d'inquisizione e processura in via criminale o per ragioni di polizia, si procederà a forma del regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831 e del regolamento penale 20 settembre 1832, non che delle altre leggi e disposizioni relative.

42. Il presente editto affisso e pubblicato nei luoghi soliti si avrà come se si fosse a ciascuno intimato personalmente.

Dalla nostra residenza di Monte citorio li 13 agosto 1859.

Digitized by Google

Tariffa *de' prezzi delle polveri solfuree* — v. p. 99.

	PREZZI			
	PEL PUBBLICO		PEL GOVERNO	
Polvere da caccia — la libra romana . . . . . sc.	—	25	—	17 1/2
Polvere da cannone . . »	—	24	—	16 1/2
Polvere da mina . . . »	—	22 1/2	—	15

A. CARD. TOSTI *Pro-Tesoriere generale.*
Angelo M. Vannini Commissario generale.
della R. C. A.

N. X.

— 5 *Settembre* 1840 — NOTIFICAZIONE *del Pro-Tesoriere la quale accorda all' amministrazione cointeressata delle polveri di poter fabbricare altre due qualità di polvere, oltre quelle indicate nell' editto* 15 *agosto* 1839 *ed una di grana finissima lavorata ad uso inglese.* — (Racc. Legg. Pontific. n. 47 p. 202).

In seguito del nostro editto del 15 agosto 1839 (N. IX) sulla privativa fabbricazione e vendita delle polveri sulfuree, col quale provvedevasi alla pubblica sicurezza, ed alla perfetta lavorazione delle tre qualità di polveri da guerra, da mina e da caccia, si è manifestato nel commercio il desiderio di ottenerne ulteriori qualità a diversi usi. Avendo l'amministrazione trovato utile di fabbricare altre due qualità di polvere d'inferiore prezzo, ed una di grana finissima lavorata ad uso

Digitized by Google

inglese di qualità superiore assai a quelle già stabilite e per necessità di prezzo maggiore, ci ha fatta istanza per essere abilitata alla fabbricazione e vendita di queste polveri, anche nella vista di prevenire i contrabbandi.

Quindi, prese da noi le opportune misure acciocchè la bontà delle polveri convenute sia conforme precisamente al capitolato e di quelle di nuova lavorazione sia rispettivamente perfetta, si dichiara quanto siegue;

1. Alle qualità di polvere già indicate nell'editto 13 agosto 1839 (N. IX) si aggiungono due nuove qualità inferiori secondo la tariffa che fa seguito alla presente notificazione. Si permette inoltre la vendita della polvere di grana finissima lavorata ad uso inglese.

2. Le polveri di ogni qualità, che vendonsi ai privati, saranno chiuse in pacchetti, i quali avranno nell'esterno la indicazione della qualità, del prezzo e del peso.

3. Nel resto sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel citato editto 13 agosto 1839 e nel relativo capitolato e specialmente gli articoli 22 e seguenti fino al 26, nei quali si stabiliscono i metodi e cautele per la verificazione delle polveri, che non potranno essere rinchiuse nei pacchetti senza il permesso in iscritto della persona già da noi incaricata, la quale le abbia preventivamente verificate.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 5 settembre 1840.

Digitized by Google

Tariffa *delle qualità e dei prezzi delle polveri solfuree*

Da caccia	1.ª qualità secondo la precedente tariffa, per ogni libra di peso romano .	bai. 25
	2.ª qualità non compresa nella precedente tariffa — v. p. 97 .	» 18
Da cannone secondo la precedente tariffa . . .		» 24
Da mina con diminuzione di prezzo della precedente tariffa		» 18
Da sbaro non compresa nella precedente tariffa.		» 15
Oltre le suddette qualità si permette la polvere sopraffina ad uso inglese al prezzo non maggiore di		» 35

A. CARD. TOSTI *Pro-Tesoriere generale.*

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

N. XI.

Disposizioni penali portate da varii Regolamenti Amministrativi.

Oltre le disposizioni penali portate dai diversi Regolamenti Amministrativi che all'occorrenza abbiamo richiamati sotto i rispettivi articoli di questo Regolamento Penale, (parte dei quali abbiamo riportati per intero in questa Appendice), ve ne sono altri ancora che occorre quì ricordare, perchè al bisogno possano facilmente rinvenirsi, i quali qui sotto verremo notando.

Quando poi di alcune delle Leggi richiamate in questo Elenco, ed altre che ancora non fossero state indicate, si credesse necessaria la stampa, potrebbe questa eseguirsi a parte, o inserendo

Digitized by Google

le leggi desiderate nella *Serie* delle *Leggi Transitorie* che restano a pubblicarsi. Il mettere tutto in fine a questo Regolamento non stava nel piano del lavoro, ne si è creduto opportuno farlo per più ragioni. S'avverte poi che alcune altre Leggi, credute necessarie a conoscersi anche in oggi, saranno messe in Appendice agli altri *Regolamenti* che fan parte di questa *Raccolta*.

I. — Disposizioni risguardanti gli Orefici ed Argentieri.

La Notificazione dell'11 aprile 1850 ritiene in vigore — 1. Il Bando generale del 7 maggio 1815 relativo agli Orefici ed Argentieri che comprano e vendono oro ed argento nello stato pontificio. — Detto Editto si trova nell'Appendice alla Raccolta delle Leggi Pontificie dell'anno 1850 al N. 7 p. 454 Parte I. — 2. L'Editto 25 luglio 1817 per gli ufficii del bollo e pei fabbricatori e venditori di materie d'oro e d'argento e più direttamente per l'organizzazione degli ufficii del bollo nelle Legazioni e nelle Marche. — Anche questo Editto si trova nell'Appendice all'anno 1850 succitato al N. 8. p. 49 Parte I.

II. — Disposizioni risguardanti la Pesca.

— 9 febbraio 1836 — *Notificazione* del Tesoriere Generale concernente *la pesca* del pesce detto novello nei tempi della montata nella spiaggia Pontificia. — *(Racc. Legg. Pontific. n.* 11 *p.* 22 *di detto anno)*.

— 27 maggio 1850 — *Notificazione* relativa pure al tempo in cui è vietata la pesca del pesce novello. — *(Raccolta Legg. Pontific. n.* 57 *p.* 348).

— 6 giugno 1854 — *Disposizioni* del Ministro delle Finanze portanti discipline per le guardie delle Valli di Comacchio — *(Racc. Legg. Pontific. n.* 57 *p.* 170*)*.

— 15 agosto 1854 — *Notificazione* del Ministro delle Finanze sulla repressione del contrabbando di pesce nelle suddette Valli di Comacchio. — *(Racc. Legg. n.* 60 *p.* 255).

Digitized by Google

— 6 giugno 1854 — *Disposizioni* per li vallanti delle valli di Comacchio. — *(Racc. Legg. N. 58 p. 185)*.

— 6 giugno 1854 — *Istruzione* del ministro delle Finanze sui depositi e sulle circollazioni del pesce delle valli di Comacchio. — *(Racc. Legg. N. 59 p. 202)*.

— 15 settembre 1854 — *Notificazione* del Ministro delle Finanze risguardante la repressione del contrabbando di pesce nelle Valli di Comacchio. — *(Racc. Legg. Pontific. n. 60 p. 255)*.

III. — Disposizioni risguardanti la Stampa e Proprietà Letteraria ed Artistica. (a)

— 23 settembre 1826 — *Editto* del Governo Pontificio col quale sono dichiarate di assoluta proprietà le nuove opere scientifiche e letterarie dei rispettivi autori, o di quelle non mai pubblicate d'autori estinti. — *(Raccolta Legg. Pontific. Serie I. Vol. VI p. 474 n. 4)*.

— 3 settembre 1833 — *Editto* che porta disposizioni sulle dichiarazioni di proprietà per le nuove invenzioni e scoperte in fatto di arti, e di agricoltura. — *(Racc. Legg. Pontific. detto anno n. 9 p. 47)*.

— 20 novembre 1840 — *Notificazione* del Segretario di Stato che porta la convenzione stipulata fra l'imperiale e regia corte d'Austria e la Corte di Sardegna, con cui si guarantisce ai rispettivi autori la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche pubblicate nei loro dominii in data 22 maggio 1840, ed alle quale accedette il Governo Pontificio. — *(Raccolta Legg. Pontific. n. 64 p. 286)*.

— 15 marzo 1847 — *Editto* del Segretario di Stato che porta disposizioni sulla revisione delle opere da pubblicarsi colle stampe. — *(Racc. Legg. Pontific. n. 41 p. 142)*.

(a) Il qui sotto citato Editto 23 settembre 1826, e Notificazione 20 novembre 1840, sono state riportate per intero nella Raccolta delle *Leggi sulla Stampa e sulla Proprietà Letteraria* or ora pubblicate in *Bologna* dalla Regia Tipografia 1862 in 8.

Digitized by Google

— 25 agosto 1847 — *Editto* portante disposizioni risguardanti la stampa clandestina. — (*Racc. Leg. Pont. n.* 64 *p.* 265).

— 31 dicembre 1847 — *Disposizioni* addizionali alla legge 15 marzo 1847 relativa alla censura della stampa. — (*Racc. Legg. Pontific. n.* 83 *p.* 377).

— 4 giugno 1848 — *Moto-Proprio* sulla legge della Stampa. — (*Racc. Legg. n.* 42 *p.* 167).

— 14 agosto 1848 — *Disposizioni* per reprimere l'abuso della Stampa. — (*Racc. Legg. n.* 61 *p.* 234).

— 3 ottobre 1848 — *Disposizioni* del Consiglio dei Ministri sulla pubblicazione delle opere figurate per via di disegno, incisione, litografia. — (*Racc. Legg. Pontific. n.* 77. *p.* 259).

IV. — Strade Nazionali Provinciali non che Strade Ferrate.

— 27 maggio 1856 — *Notificazione* del Ministro del Commercio la quale dichiara che l'Editto *sulla polizia delle Strade Nazionali e provinciali del* 1. *dicembre* 1828 (*a*) in tutto ciò che riguarda l'inviolabilità è sicurezza delle medesime è applicabile alle Strade Ferrate. — (*Racc. Legg. Pont. n.* 27 *p.* 156).

— 2 agosto 1856 — *Editto* sulle Strade Ferrate. — (*Racc. Legg. Pontific. n.* 54 *p.* 215).

V. — Giuoco del Lotto.

(Leggi Pontificie)

— 27 settembre 1834 — *Notificazione* del Pro-Tesoriere generale sui giuochi dei lotti per le estrazioni di Roma e Toscana. — (*Racc. Legg. Pontific. Vol.* I *detto anno p.* 345 *N. I*).

— 30 settembre 1837 — *Notificazione* portante ulteriori disposizioni circa l'abuso delle giuocate di numeretti e sco-

(*a*) Il testo di detto Editto si trova nella Racc. Leggi dell'anno 1835 al 8. p. 39 vol. II, e nell'Appendice all'anno 1855 a pag. LII.

Digitized by Google

messe che si prendono nelle provincie da persone non autorizzate dall'amministrazione generale dei lotti. — *(Racc. Legg. Pontific. detto anno n. 60 p. 218)*.

— 24 maggio 1839 — *Notificazione* del Pro-Tesoriere generale portanti altre disposizioni circa l'abuso nelle giuocate di numeretti e scomesse che si prendono nelle provincie da persone non autorizzate. — *(Racc. Legg. Pontific. n. 51. p. 96)*.

— 22 novembre 1842 — *Notificazione* portante disposizioni risguardanti la proibizione del giuoco così detto dei numeretti. — *(Racc. Legg. Pontific. n. 68 p. 308)*.

— 22 novembre 1851 — *Ordine* circolare del Ministro delle Finanze col quale vengono richiamate in vigore le leggi già esistenti sul giuoco del lotto. — *(Racc. Legg. n. 178 p. 390)*.

— 1 dicembre 1855 — *Disposizioni* sulla repressione degli abusi del giuoco del lotto con i così detti *numeretti* e colle *riffe*. — *(Racc. Legg. n. 74 p. 220)*.

(Leggi Tansitorie oggi in vigore)

— 15 agosto 1860 — *Regolamento* organico per le provincie dell'Emilia risguardante il giuoco del lotto. (è stampato a parte).

— 18 giugno 1862 — *Decreto* Reale che porta modificazioni al suddetto Regolamento sul giuoco del lotto per le provincie dell'Emilia. — *(Racc. Uffic. N. 677 — Gazz. Uffic. del Regno del 7 luglio detto anno N. 159)*.

VI. — Leggi relative alla conservazione dei Boschi e delle Foreste, e agli alberi di alto fusto.

— 31 dicembre 1855 — *Circolare* del Ministro dell'Interno si richiamano in vigore le leggi seguenti risguardanti la conservazione di Boschi e delle Foreste, le quali vengono riportate nell'Appendice della Raccolta delle Leggi Pontificie dell'anno 1855, ai numeri e pagine che veremo citando.

Digitized by Google

(Riguardo a Bologna e sue Provincie si hanno leggi speciali come è detto in fine).

— 22 marzo 1789 — *Editto* della Segreteria di Stato sulla conservazione delle Selve e Macchie e sulla piantagione degli alberi. — *(v. Racc. Legg. anni 1855 Append. N. 16 p. LXXIV).*

— 27 novembre 1805 — *Editto* della Segreteria di Stato sulla conservazione delle Selve e delle Macchie. — *(Racc. Legg. 1855 N. 17 p. LXXIX).*

— 25 gennaio 1806 — *Circolare* della Segreteria di Stato. Schiarimenti per l'esatta osservanza di ciò che viene disposto coll'Editto 27 novembre 1805 sulla conservazione delle Macchie e Selve. — *(Racc. Legg. 1855 d. N. 18 p. LXXXV).*

— 31 gennaio 1825 — *Notificazione* sulla proibizione di tagliare quercie sugherine per estrarre la corteccia interiore. — *(Racc. Legg. 1854 d. N. 19 p. LXXXVII).*

— 26 giugno 1841 — *Circolare* della Segreteria di Stato Interni colla quale si prescrivono le norme da osservarsi per la regolare e sollecita procedura nelle cause di taglio d'alberi di **alto fusto**. — *(Racc. Legg. 1855 d. N. 20 p. XC).*

Per ciò che riguarda la conservazione di tutti i boschi e foreste spettanti alla R. C. oltre le suddette disposizioni generali vi sono principalmente le seguenti leggi speciali come appresso:

Editto del Tesoriere generale 19 giugno 1694 sulle macchie camerali di Castro e Ronchiglione. — Bando del suddetto Tesoriere 16 settembre 1726 sulle macchie camerali di M. S. Giovanni e Strangolagalli — Bando del suddetto 24 gennaio 1741 sulle macchie camerali di Porto d'Anzio e Nettuno. — Editto del Tesoriere 15 gennaio 1761 sulle macchie di Tolfa e dell'Alumiere. — Editto del Cardinal Pro-Tesoriere generale 12 giugno 1784 sulle macchie Camerali in detti territori. — Notificazione del Tesoriere Generale del 7 settembre 1818 sulle **Pinete** di **Ravenna**; e — Notificazione del Tesoriere generale 30 settembre 1817 sulla conservazione de'boschi e foreste spettanti alla Rev. Cam. Apostolica.

Digitized by Google

Per **Bologna** e sue provincie si hanno leggi speciali, cioè:

L'Editto del Cardinale Lante, legato, in data 16 giugno 1817 — e Notificazione del Cardinale Albani, in data 21 febbraio 1829 (furono stampate a parte).

VII. — Principali Editti e Notificazioni risguardanti i contrabbandi e contravvenzioni alle leggi Erariali.

— 18 agosto 1835 — *Editto* che porta disposizioni risguardanti la repressione dei contrabbandi e di contravvenzioni alle leggi erariali. — (*Racc. Legg. Pontific. N.* 19 *p.* 157).

— 20 agosto 1835 — *Notificazione* portante norme dirette a facilitare lo scoprimento e la repressione dei contrabbandi e delle altre contravvenzioni alle leggi erariali. — (*Racc. Legg. N.* 20 *p.* 156).

— 28 ottobre 1835 — *Norme* per gli atti da farsi nelle invenzioni dei contrabbandi secondo l'editto la notificazione delli 18 e 20 agosto 1835. — (*Racc. Legg. N.* 37 *p.* 279).

— 9 aprile 1836 — *Circolare* di monsignore Tesoriere generale portante ulteriori provvidenze dirette ad ottenere la maggior possibile repressione del contrabbando. — (*Raccolta Legg. N.* 27 *p.* 156).

— 15 dicembre 1837 — *Notificazione* che porta disposizioni risguardanti lo stradale fissato pel trasporto degli oggetti sottoposto a dazio doganale. — (*Racc. Legg. N.* 73 *p.* 264).

— 7 novembre 1839 — *Editto* che porta disposizioni dirette alla repressione dei contrabbandi. — (*Racc. Leg. N.* 69 *p.* 195).

— 30 dicembre 1841 — *Ordine* circolare sulle contestazioni di frodi per sole mancanze disciplinari, e di picciolissimo oggetto, e sul contegno della forza nell'eseguire i fermi e le visite. — (*Racc. Legg. N.* 64 *p.* 164).

— 2 maggio 1850 — *Notificazione* del ministro delle Finanze sul riparto del prodotto delle condanne per contrabbando. — (*Racc. Legg. N.* 47 *p.* 271).

Digitized by Google

N. XII.

Elenco delle principali Leggi Sanitarie

A questo Elenco si crede bene di premettere il Tit. II. dell'Editto 20 luglio 1834, qui sotto citato, che contiene le regole che dovevano tenersi nelle cause criminali relative ai Delitti Sanitarii.

TITOLO SECONDO

Amministrazione della giustizia in materie Sanitarie.

14. Nelle cause criminali relative a delitti sanitarii si osserverà per la compilazione degli atti il metodo di procedura, che viene prescritto dal regolamento organico pubblicato con editto della Segreteria di Stato li 5 novembre 1831. Relativamente alle pene risguardanti i casi contemplati nel titolo 16, e precisamente negli articoli 244 e 245 del regolamento sui delitti e sulle pene dei 20 settembre 1832, si procederà in conformità di ciò che ivi è prescritto. Per gli altri delitti sanitarii, e per le contravvenzioni alle analoghe leggi e discipline, delle quali non si ha ragione, nè si dispone nel testè citato regolamento penale, in considerazione eziandio della specialità, e delle grandi conseguenze dei delitti di tal natura, sopra tutto in ciò che concerne la sanità marittima; si dovrà procedere a termini del disposto nel titolo 10 del codice sanitario dei 25 novembre 1818. — v. la nota a p. 108.

15. Le cause relative a contravvenzioni di disposizioni sanitarie, ed i delitti relativi alla sanità detta continentale, qualora si tratti di delitti minori, ossia meritevoli di sola pena correzionale verranno, decise dalle rispettive commissioni sanitarie erette in ogni luogo dello Stato col regolamento sanitario pubblicato il 30 agosto 1831, coll'intervento però e voto del giusdicente locale, e serbati i metodi prescritti dagli articoli 469 e seguenti del regolamento di procedura criminale

Digitized by Google

del 5 novembre 1831 (a) per la verificazione breve e sommaria, e con la facoltà d'ingiungere pene pecuniarie non eccedenti la somma di scudi trenta, e d'infliggere pene correzionali afflittive di corpo, che non oltrepassino tre mesi di carcere, salvo il ricorso dei gravati al tribunale criminale della rispettiva provincia, ed in Roma alla sacra Consulta, per decidersi nel 1. o nel 2. turno.

16. Quanto poi alla sanità detta marittima, negli accennati delitti minori pronuncieranno in qualità di tribunale ordinario il magistrato centrale di sanità in Ancona per tutta la costa dell'Adriatico, e la commissione filiale di sanità di Civitavecchia per la costa del Mediteraneo: e potranno infliggere pene pecuniarie non eccedenti la somma di scudi cinquanta; pene afflittive di corpo, che non oltrepassino sei mesi di carcere, salvo il ricorso dei gravati, relativamente all'Adriatico al tribunale criminale di Ancona e relativamente al Mediterraneo al tribunale criminale di Civitavecchia. In quanto poi ai delitti maggiori, nelle contravvenzioni sanitarie di maggiore importanza per l'Adriatico giudicherà il tribunale criminale di Ancona con l'intervento di due membri del magistrato centrale di sanità, i quali vi siederanno in tali occasioni in qualità di giudici; ed in caso di appellazione sarà portata la causa al tribunale criminale di Macerata: pel Mediteraneo giudicherà il tribunale della sacra Consulta nel primo o secondo turno alternativamente; ed in caso di sentenza capitale l'appello verrà deferito al turno, che non ebbe parte nel giudizio di prima istanza.

17. La compilazione degli atti processuali, specialmente nei delitti maggiori, si effettuerà dai processanti del Governo, residenti nei rispettivi luoghi e provincie, con le norme del regolamento organico dei 5 novembre 1831, e dietro verbali, ed istruzioni relative alle circostanze, le quali dovranno darsi loro, se si tratti di sanità continentale dalle rispettive com-

(a) Del modo di procedere nei delitti minori art. 169 e seguenti.

Digitized by Google

missioni sanitarie, e se si tratti di sanità marittima dal magistrato centrale di sanità di Ancona, e dalla commissione filiale di Civitavecchia.

18. Per ciò, che concerne le contravvenzioni ed i delitti sanitarii, che possono accadere nella capitale; in quanto ai delitti minori pronuncierà la congregazione speciale sanitaria, seguendo la procedura breve e sommaria prescritta dall'articolo 469 e seg. del regolamento dei 5 novembre 1831, e con facoltà di poter'estendere, secondo l'importanza dei casi, l'applicazione del carcere sino a sei mesi, e quella della multa sino a scudi cento, erogabili a beneficio del pubblico erario sempre ed in tutti i casi contemplati nel presente editto; e nei delitti maggiori giudicherà il pieno tribunale della sacra Consulta colla norma e co'metodi sopra enunciati.

— 20 luglio 1818 — *Bando Generale* risguardante l'abuso dell'esercizio della medicina e delle altre *arti* che da essa dipendono.

Detto Bando in sostanza *proibisce* l'esercizio del medico, chirurgo, speziale, chimico, empirico, semplicista, mammane ed altri esercenti *arti relative*, sotto diverse pene, quando gli esercenti tutti di dette arti non abbiano ottenuto secondo le leggi esistenti la facoltà di esercitarle, il che combina colle posteriori leggi emanate dal Governo Pontificio.

— 25 novembre 1818 — *Codice* o *Regolamento* sulla sanità marittima. — v. N. XII art. 14 p. 106.

Detto Codice fu stampato in un volume separato dalla Raccolta delle leggi. Una parte di esso per ciò che riguarda alle disposizioni penali, si trova in fine dell'Editto 20 luglio 1834 qui sotto citato.

Il Motu-Proprio della S. M. di Pio VII del 31 di gennaio 1820 e la Notificazione del Camerlengato del 4 luglio 1827 colle relative istruzioni, erano le leggi e le discipline, che servir dovevano di norma agli ufficiali sanitarii nell'esercizio delle attribuzioni de'porti, seguendo però le modificazioni portate nei capitoli dell'Ordine Circolare della Segretario di Stato del 10 giugno 1835 qui sotto indicata.

Digitized by Google

Il sopracitato M. Pr. e Notificazione si trovano riportate nella parte II della Raccolta Leggi dell'anno 1852 in Appendice ai nn. 6 e 7 ed alle pag. XIX e XXVII.

— 30 agosto 1851 — *Regolamento* Sanitario il quale instituisce commissioni sanitarie in ogni *città* e *terra*, e porta norme e cautele da osservarsi onde prevenire qualunque emergenza contaggiosa. — (*Racc. Legg. Pontific. Serie I. vol. VII. p.* 61 *n.* 1).

— 27 settembre 1851 — *Notificazione* risguardante la netezza delle città — (*Racc. Legg. Serie I. vol. VI p.* 73 *n.* 2).

— 20 luglio 1855 — *Editto* del Segretario di Stato che porta l'instituzione di una congregazione speciale di sanità. — (*Racc. Legg. detto anno n.* 5 *p.* 67).

In fine di questo Editto si trovano riportate le disposizioni penali che contiene il Regolamento sulla sanità marittima del 25 novembre 1818 sopra citato.

— 10 giugno 1855 — *Ordine Circolare* della Segreteria di Stato in seguito della definitiva concentrazione in un solo ministero delle due aziende del ramo sanitario e della polizia dei porti. — (*Racc. Legg. n.* 51 *p.* 295).

— 22 luglio 1855 — *Notificazione* che porta provvidenze risguardanti la netezza delle strade, e delle pubbliche fonti della capitale al quale uopo viene riportato per intero l'*Editto* sulla polizia delle *Strade Nazionali* e *Provinciali* del 1. dicembre 1828. — (*Racc. Legg. vol. II detto anno n.* 8 *p.* 39).

— 20 settembre 1856 — *Ordine Circolare* della Segreteria di Stato per la sistemazione delle amministrazioni principali e comunali sanitarie nello Stato Pontificio. — (*Raccolta Legg. n.* 24 *p.* 109).

— 15 novembre 1856 — *Ordinamento* della Segreteria di Stato sulle *Farmacie* nello Stato Pontificio. — (*Raccolta Legg. n.* 35 *p.* 155).

— 22 maggio 1848 — *Divieto* di esercitare la medicina e chirurgia a quelli non muniti di tutti i gradi accademici, e disposizioni della congregazione di sanità per impedire un tale abuso. — (*Racc. Legg. n.* 55 *p.* 155).

962390
Digitized by Google

Digitized by Google

Foglio da porsi dopo la pagina 119

Del Regolamento sui Delitti e sulle Pene del 20 Sett. 1832.

N. 1.° di questa Raccolta.

— 20 *Agosto* 1848 — Disposizioni *del Ministero dell'Interno sulla libera fabbricazione e sullo spaccio delle polveri sulfuree, che fan seguito agli editti posti in appendice ai numeri X e XI pag.* 90 *e* 97. (*racc. Leg. Pontific. n.* 96 *p.* 240) (*a*)

Cessando col giorno 31 agosto 1848 l'attuale privativa fabbricazione delle polveri sulfuree; e rendendosi necessario, che la libera fabbricazione delle medesime venga regolata con apposite disciplinari disposizioni, si ordina quanto segue:

1. Niuna fabbricazione potrà istituirsi, niun magazzino potrà formarsi in mezzo ai luoghi abitati.

2. Ogni molino o magazzino di polvere sulfuree, dovrà da ora in poi essere distante per lo meno cento metri da qualsiasi casa, o edifizio qualunque isolato; e non meno di metri duecento da ogni terra, castello, città, o monumento antico.

3. Il magazzino dovrà del pari essere distante dal molino o luogo di fabbricazione, per lo meno metri cento.

4. Ogni fabbricatore avrà l'obbligo di circondare di recinto il luogo ove espone all'aria ed al sole le polveri preparate; sicchè niuno possa entrarvi senza le opportune provvidenze.

(*a*) L'articolo 210 dell'attuale Regolamento delle Dogane e delle privative dello Stato pubblicato con decreto Reale del 12 settembre 1860 n. 4310 dispone « che » I sali comuni, i tabacchi, e le polveri da fuoco sono ge» neri di privativa, ossia riservati a disposizione esclusiva del Governo — Si » eccettuano i sali comuni della Sardegna e le *polveri da fuoco* nelle pro» vincie della Toscana e delle *Romagne*, non che di Pontremoli, pei quali « *nulla è innovato* riguardo ai regolamenti *ivi* in proposito vigenti ».

Digitized by Google

5. Il trasporto di qualunque carico di polvere dovrà farsi in una cassa chiusa a chiave, coperta con bandone di rame. L'amministrazione militare però adotterà pe' trasporti quelle cautele solite a praticarsi, e che crederà convenienti.

6. Le polveri non potranno vendersi se non che nel luogo dal fabbricatore denunziato al Governo, ed osservate le provvidenze che il magistrato crederà necessarie a seconda del luogo. Nel locale ove si spacciano le polveri non potrà cumularsene una quantità maggiore di libbre 50, e dovranno essere chiuse dentro cassette ricoperte di rame: e negli spacci accreditati e di molto smercio se ne potranno tenere sino a tre di dette cassette, nella totale quantità di libre 150. Le polveri saranno racchiuse in involti di carta di once 5, 6, libbra 1, 2, 5.

7. I fabbricatori e gli spacciatori dovranno rispondere dell' esatezza del quantitativo della polvere racchiusa negli involti: e se si troverà frode, saranno soggetti ad un ammenda eguale a cinque volte il valore del genere; ed il suo nome sarà pubblicato.

8. Dovrà denunziarsi all'autorità superiore della provincia in ogni anno la quantità delle polveri fabbricate, e quella che rimane in magazzino.

9. Niuna fabbricazione potrà attivarsi senza preventiva licenza del Governo, la quale non verrà accordata, che dopo essersi verificato, che il locale o i locali destinati alla fabbricazione siano stabiliti secondo le norme suindicate, e con quelle cautele ulteriori che possono interessare la pubblica e privata incolumità.

10. Il fabbricatore è garante di qualunque danno potesse derivare a'terzi dall'accensione delle polveri.

11. Il Governo potrà in ogni tempo visitare i luoghi destinati alla fabbricazione, al deposito ed allo smercio, onde invigilare sull'adempimento delle condizioni per chiudere immediatamente quelli ne'quali si trovassero inadempite, e punire i contravventori.

12. Per attivare lo spaccio delle polveri ne'luoghi abitati, e specialmente nella città, occorre il consenso de'vicini proprietari confinanti ed inquilini.

Digitized by Google

13. Ogni volta che il governo conosca esistere in qualche magazzino un ammasso troppo forte di polveri, avuto riguardo alla consueta produzione dell'opificio, che si calcola a due mesi di lavorìo, avrà diritto di far trasportare l'eccedenza dell'ammasso in qualche polveriera dello Stato, o altro fabbricato di sua destinazione; restando la spesa di trasposto, e la tassa di magazzinaggio a carico del fabbricatore.

14. Chiunque vorrà esercitare l'industria di fabbricare, o spacciare polveri sulfuree, dovrà preventivamente avanzarne istanza al signor Ministro di polizia in Roma, e nelle provincie ai rispettivi Presidi, indicando con precisione il locale in cui intende stabilirla. Questa istanza verrà accompagnata con documenti comprovanti la buona condotta del pustulante sotto ogni rapporto.

15. Il Ministero di polizia direttamente in Roma, e nelle provincie per mezzo dei respettivi presidi, accorderà la relativa patente d'appresso le opportune verifiche.

16. Per la patente di fabbricatore si pagherà allo Stato l'annua tassa di scudi tre: per quella di spacciatore la tassa di scudo uno.

17. L'una e l'altra patente sarà valitura per un solo anno; da potersi rinnovare consecutivamente, qualora non siasene demeritato l'esercizio.

Dal Ministero dell'interno li 28 agosto 1848.

E. Fabbri

Digitized by Google

ERRATA	CORRIGE
p. 83 lin. 9 — 10 novembre 1840	10 novembre 1840
p. 108 » 15 — 20 luglio 1818	20 luglio 1815
p. 109 » 11 — 20 luglio 1835	20 luglio 1834

Digitized by Google

INDICE

DELLE LEGGI CONTENUTE IN QUESTA APPENDICE

N. I. — 31 agosto 1859 — Decreto che porta varie disposizioni legislative risguardanti alcuni articoli del Regolamento Penale Pontificio del 22 settembre 1832 . . . . . pag. 65

» II. — 20 novembre 1859 — Decreto col quale è pubblicata la legge Sarda 9 aprile 1850 che abolisce il Foro Ecclesiastico, l'Immunità è l'Asilo . . . . . » 71

» III. — 25 maggio 1833 — Declaratoria risguardante i coltelli serratori ed altri istrumenti vetiti alla sola delazione . . . . » 74

» IV. — 14 agosto 1839 — Discipline regolatrici dell'uso della Caccia in tutto lo Stato Pontificio . . . . . » 75

» V. — 10 novembre 1840 — Ordine Circolare il quale prescrive quale debba essere la procedura da osservarsi per danni dati studiosi e manuali contemplati dagli art. 267 e 268 del Regolamento Penale 1832 . . . . . » 82

» VI. — 11 agosto 1848 — Ordinanza alle disposizioni contenute negli articoli 136, 137, 138, 143 e 144 del Regolamento Penale . . . » 84

» VII. — 22 marzo 1855 — Ordine Circolare sulla competenza del procedimento e giudizio criminale nelle contravvenzioni agli editti e regolamenti emanati dai Dicasteri Amministrativi portanti sanzione penale . . . . . » 85

Digitized by Google

N. VIII. — 30 luglio 1855 — Editto riguardante misure straordinarie di rigore per delitti di Furto . . . . . pag. 86
» IX. — 13 agosto 1859 — Editto risguardante la fabbricazione delle Polveri Solfuree che è sottoposta alla privativa dell'Amministrazione Camerale. . . . . » 90
» X. — 5 settembre 1840 — Notificazione la quale accorda all'amministrazione cointeressata delle Polveri di poter fabbricare altre due qualità di polvere oltre quelle indicate nell'editto 13 agosto 1859, ed una di grana finissima lavorata ad uso inglese . . . . » 97
» XI. — Disposizioni penali portate da varii Regolamenti Amministrativi . . . . . » 99
1. Disposizioni risguardanti gli Orefici ed Argentieri . . . . . » 100
2. Disposizioni risguardanti la Pesca . » 100
3. Disposizioni risguardanti la Stampa, e la Proprietà Letteraria ed Artistica » 101
4. Strade Nazionali, Provinciali non che Strade Ferrate. . . . . » 102
5. Giuoco del Lotto . . . . . » 102
6. Leggi relative alla conservazione dei Boschi e delle Foreste, e agli alberi di alto fusto. . . . . » 103
7. Principali Editti e Notificazioni risguardanti i Contrabbandi e Contravvenzioni alle leggi Erariali . . . . » 105
» XII. — Elenco delle principali Leggi Sanitarie » 106

962390
Digitized by Google